

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

SERVIZI E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E

DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Sommario

Premessa	4
SEZ. 1 – INFORMAZIONI SULLA BANCA, SUI SERVIZI PRESTATI E SULLA POLITICA DI IDENTIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	4
1.1 Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario	4
1.2 Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra Cliente e Banca	4
1.3 Metodi di comunicazione	5
1.4 Firme elettroniche	5
1.5 Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela	5
1.6 Autorizzazione a operare e recapito dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione ...	5
1.7 Indicazione sull'utilizzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte della Banca	7
1.8 Natura, frequenza e date dei rendiconti	7
1.9 Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del Cliente	7
1.10 Sistema di indennizzo dei clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura	8
1.11 Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse.....	8
SEZ. 2 – INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DELLA CLIENTELA	9
2.1 Subdeposito degli strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti e responsabilità della Banca ...	9
2.2 Privilegi e diritti.....	10
2.3 Fondo di indennizzo degli investitori.....	10
Informazioni supplementari	11
SEZ. 3 – CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA ED APPROPRIATEZZA.....	12
Passaggio a Cliente al dettaglio	15
Passaggio a Cliente professionale.....	15
3.1 Servizio di consulenza in materia di investimenti.....	15
3.1.1 Oggetto del servizio	15
3.1.2 Ambito del servizio	15
3.2 Profilatura del cliente	16
3.2.1 Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza	16

3.2.2	Dichiarazione di adeguatezza	17
SEZ. 4 –	INFORMAZIONI SUI PRODOTTI FINANZIARI	17
4.1	Informazioni sulla natura delle tipologie specifiche di prodotti finanziari.....	17
4.1.1	Titoli di capitale e titoli di debito.....	17
4.1.2	Quote e azioni di organismi collettivi di investimento	19
4.1.3	Strumenti finanziari derivati	19
4.1.4	Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione	21
4.2	informazioni sui rischi propri delle tipologie specifiche di prodotti finanziari	21
4.2.1	PARTE “A”: La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari.....	22
4.2.1.1	La variabilità del prezzo	22
	Titoli di capitale e titoli di debito	22
	Rischio specifico e rischio generico	22
	Il rischio emittente	22
	Il rischio d'interesse	23
	L'effetto della diversificazione degli investimenti: gli organismi di investimento collettivo	23
4.2.1.2	La liquidità	23
4.2.1.3	La divisa	23
4.2.1.4	Gli altri fattori fonte di rischi generali	24
	Denaro e valori depositati	24
	Commissioni ed altri oneri	24
	Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni	24
	Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni	24
	Sistemi elettronici di negoziazione.....	24
	Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.....	24
4.2.2	PARTE “B”: la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati	24
4.2.2.1	I futures	25
	L'effetto «leva».....	25
	Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio	25
4.2.2.2	Le opzioni	25
	L'acquisto di un'opzione	25
	La vendita di un'opzione	25
4.2.2.3	Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni	26
	Termini e condizioni contrattuali	26
	Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.....	26
	Rischio di cambio	26
4.2.2.4	Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati	26

I contratti di swaps	26
4.2.3 PARTE "C": la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata	27
4.2.3.1 La rischiosità di una linea di gestione.....	27
Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione	27
La leva finanziaria	27
4.2.3.2 Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale	28
La delega della gestione ad altro intermediario	28
Richiamo	28
Commissioni ed altri oneri	28
SEZ. 5 – INFORMAZIONI SU ONERI, COSTI ED EVENTUALI INCENTIVI	28
5.1 Tipologie di incentivi.....	29
SEZ. 6 – STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ALLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI PER IL CLIENTE.....	30
SEZ. 7 – GESTIONE DEGLI ORDINI	30
SEZ. 8 – TERMINI DEL CONTRATTO TRA LA BANCA E IL CLIENTE.....	30
SEZ. 9 – ALLEGATO: Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi e attività di investimento e deposito titoli a custodia e amministrazione	49
9.1 Prestazione dei servizi di investimento	50

Premessa

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente Le forniamo, di seguito, le informazioni necessarie per comprendere la natura dei servizi di investimento prestati da Banca di San Marino S.p.A. (di seguito, la “Banca”), il tipo di Prodotti finanziari offerti e i rischi che li accompagnano.

Il presente documento (di seguito, l’”Informativa Precontrattuale”):

- è redatto ai sensi del Regolamento n. 2024-05 in materia di servizi e attività di investimento (di seguito “Regolamento BCSM”) emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino,
- fornisce informazioni relativamente ai seguenti servizi prestati dalla Banca:
 - consulenza in materia di investimenti;
 - negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti;
 - ricezione e trasmissione di ordini;
 - collocamento;
 - servizio di gestione di portafogli;
 - operazioni di pronti contro termine;
 - deposito titoli a custodia e amministrazione;
- contiene le seguenti sezioni:
 - Sez.1 - Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
 - Sez.2 - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela
 - Sez.3 - Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza
 - Sez.4 - Informazioni sui Prodotti Finanziari
 - Sez.5 - Informazioni su oneri, costi ed eventuali Incentivi
 - Sez.6 - Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente
 - Sez.7 - Gestione degli ordini
 - Sez.8 - Termini del Contratto tra la Banca e il Cliente

Per le informazioni non indirizzate a Lei personalmente, Le comunichiamo sin d’ora che è attivo il sito internet <https://www.bsm.sm/>. Per ulteriori informazioni e per ogni richiesta i nostri operatori sono a Sua disposizione presso gli sportelli della Banca.

SEZ. 1 – INFORMAZIONI SULLA BANCA, SUI SERVIZI PRESTATI E SULLA POLITICA DI IDENTIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

1.1 Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario

Banca di San Marino S.p.A.

Iscrizione Trib. N° 2730 del 14/03/2001 – c.o.e. SM 00476

Iscrizione N° 49 del Reg. Sogg. Autorizzati, N° 2 del Reg. PSP e N° IC002 del Reg. Imprese Capogruppo

Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n.111 del 22 luglio 2011

Sede: Strada della Croce n.39 – 47896 Faetano (RSM)

Tel. 0549.873411

PEC: direzione@pec.bsm.sm

T-Notice: bsm.email@bsm.sm

Website: www.bsm.sm

1.2 Lingua con la quale avvengono le comunicazioni fra Cliente e Banca

La lingua corrente degli accordi contrattuali e delle comunicazioni con la Clientela è l’italiano (ad eccezione delle denominazioni in lingua straniera utilizzate in modo analogo alla normativa di riferimento).

1.3 Metodi di comunicazione

Il Cliente può comunicare con la Banca di persona, telefonicamente o per iscritto in lingua italiana. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia: presso le Filiali della Banca, nell'ambito di offerta fuori sede, attraverso l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza individuate tempo per tempo dalla Banca, tra cui, a mero titolo esemplificativo, telefono, piattaforme informatiche, portali internet. In particolare, qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, o con comunicazioni elettroniche, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto durevole con i requisiti previsti dal Regolamento n.2024-05 di Banca Centrale. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione nel termine di legge e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca. Il Cliente prende altresì atto che tali registrazioni fanno piena prova degli ordini impartiti telefonicamente o con comunicazioni elettroniche, dal Cliente alla Banca.

1.4 Firme elettroniche

Il Cliente può sottoscrivere il Contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento (di seguito, il "Contratto") nonché gli ordini e le istruzioni successivamente disposti su supporto durevole, in formato cartaceo o elettronico, con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca in conformità alla regolamentazione sammarinese tempo per tempo vigente.

1.5 Procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela

Per eventuali reclami, il Cliente, anche potenziale, può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca al seguente indirizzo:

Banca di San Marino S.p.A. - Ufficio Reclami
Strada della Croce n.39 – 47896 Faetano (RSM)
e-mail: reclami@bsm.sm
PEC: reclami@PEC.bsm.sm
T-Notice: bsm.email@bsm.sm

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata.

L'Ufficio Reclami riscontra il Cliente per problematiche attinenti ai Servizi di Investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi, compresi eventuali problemi relativi ai servizi diversi dai Servizi di Investimento, ma non attinenti alla prestazione dei Servizi di Pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria nonché della facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della LISF, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

1.6 Autorizzazione a operare e recapito dell'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti Servizi di Investimento:

- **Consulenza in materia di investimenti**

Lo svolgimento del servizio viene documentato per iscritto, o su altro supporto durevole, ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel Contratto, con le modalità e nei limiti ivi previsti. Il servizio di consulenza, che può essere prestato su richiesta del Cliente ovvero su iniziativa della Banca, nei casi previsti dal Contratto è finalizzato alla valutazione di adeguatezza della singola operazione richiesta dal Cliente o proposta dalla Banca, nonché alla valutazione periodica – se prevista dal contratto – effettuata su base annuale e qualora il Cliente abbia ricevuto almeno una raccomandazione personalizzata da parte della Banca, della coerenza del Portafoglio del cliente con la sua Profilatura, tenuto conto in particolare di nuovi dati aggiornati di cui la Banca sia a conoscenza. Ai fini della prestazione del servizio, la Banca valuta l'adeguatezza dell'operazione sulla base delle necessarie informazioni rilasciate dal Cliente ai sensi del Regolamento n.2024-05 di BCSM. Qualora la Banca non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio.

Le modalità di prestazione del servizio sono riportate nella Sezione 3 della presente Informativa Precontrattuale.

Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dal Contratto potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto, che ne illustri la relativa disciplina.

- **Negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei clienti**

Attraverso tali servizi la Banca acquista e vende, in contropartita diretta con i clienti, gli strumenti finanziari (di seguito, “Prodotti Finanziari”) all’Allegato 2 della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (di seguito “LISF”) e gli ulteriori prodotti, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa, tempo per tempo vigente, estende l’applicazione delle regole in materia di prestazione dei Servizi di Investimento ai sensi del Regolamento 2024-05 BCSM.

Nello svolgimento dell’attività di negoziazione di Prodotti Finanziari, la Banca esegue in conto proprio la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella “Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” di cui alla Sezione 6 della presente Informativa Precontrattuale (di seguito, la “Strategia di Esecuzione”), sulla quale il Cliente esprime il proprio consenso mediante sottoscrizione del Contratto.

- **Ricezione e trasmissione di ordini**

Servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto Prodotti Finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all’esecuzione di ordini per conto dei clienti. Qualora consentito dalla Banca, il Cliente può operare nella modalità di mera esecuzione degli ordini (“*execution only*”), rinunciando a beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza, qualora l’ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente ed abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:

- azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
- strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
- obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
- strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari derivati, da titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari, da titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a misure.

- **Collocamento e distribuzione**

La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari ed effettua la distribuzione di ulteriori tipologie di Prodotti Finanziari sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli emittenti, offerenti e/o responsabili del collocamento. Per l’adesione ad ogni collocamento o distribuzione, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica messa a disposizione dalla Banca. Nello svolgimento del servizio, la Banca rispetta le disposizioni della normativa in materia di servizi di investimento e distribuzione assicurativa applicabili ed in particolare procede alle verifiche di appropriatezza e/o adeguatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse.

Il servizio di collocamento e l’attività di distribuzione prevedono anche un’attività di assistenza da parte della Banca alla Clientela (ad esempio, in merito a nuovi conferimenti, rimborsi o switch) nel periodo successivo al collocamento e distribuzione di tali prodotti, nel rispetto delle disposizioni di legge e degli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti.

- **Gestione di portafogli**

Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento, che include uno o più strumenti finanziari nell’ambito di un mandato conferito dal Cliente stesso. Le caratteristiche della gestione (tipologia degli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e le tipologie di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, nonché gli eventuali limiti), la descrizione del parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente, gli obiettivi di gestione ed il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità sono indicati in dettaglio, qualora un cliente volesse usufruire del servizio, nel set documentale appositamente sviluppato per il servizio di Gestione di Portafogli. La Banca, nell’ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori e nel rispetto della normativa vigente, può conferire, a soggetti terzi autorizzati alla gestione del risparmio, con apposito contratto scritto, deleghe gestionali anche inerenti all’intero portafoglio.

L’autorizzazione alla prestazione dei suddetti servizi è stata rilasciata da: Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Via del Voltone, 120 – 47890 San Marino (RSM). Ulteriori informazioni sull’autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bcsm.sm e/o richieste direttamente alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino (Tel. 0549/981010 (+378); Mail: info@bcsm.sm; T-Notice: domicilio.digitale@bcsm.sm; PEC: segreteria.bcsm@legalmail.it).

La Banca è inoltre autorizzata a svolgere attività di intermediazione assicurativa. L'autorizzazione è stata rilasciata da: Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Via del Voltone, 120 – 47890 San Marino (RSM). Ulteriori informazioni sull'autorità competente possono essere rilevate tramite la consultazione del sito www.bscsm.sm e/o richieste direttamente alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino (Tel. 0549/981010 (+378); Mail: info@bscsm.sm; T-Notice: domicilio.digitale@bscsm.sm; PEC: segreteria.bscsm@legalmail.it).

1.7 Indicazione sull'utilizzo di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede da parte della Banca

La Banca può operare anche a mezzo di "Consulenti Finanziari" abilitati all'offerta fuori sede regolarmente iscritti presso l'apposito Registro dei promotori finanziari tenuto da Banca Centrale della Repubblica di San Marino di cui al Regolamento n. 2014-01 (di seguito, "Regolamento Promotori Finanziari"). I Consulenti Finanziari consegnano al Cliente, al momento del primo contatto, una comunicazione informativa sulle principali regole di comportamento dei Consulenti Finanziari nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti oltre ad una dichiarazione resa dalla Banca, rispettivamente ai sensi dell'Allegato A e dell'art. 21 del Regolamento Promotori Finanziari. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Promotori Finanziari l'efficacia dei contratti conclusi fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di otto giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare in forma scritta il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al Consulente Finanziario che ha promosso o collocato il Contratto.

La sospensione dell'efficacia dei contratti conclusi fuori dalla sede della Banca non si applica agli ordini aventi ad oggetto Strumenti Finanziari disposti dal cliente nell'ambito di contratti relativi ai servizi di investimento di cui alla lettera D1 e D2 dell'Allegato 1 alla LISF, ossia Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari ed Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari.

1.8 Natura, frequenza e date dei rendiconti

A rendiconto dell'attività svolta per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento (ivi inclusa l'offerta fuori sede), la Banca:

- al momento della ricezione dell'ordine, rilascia al Cliente idonea documentazione contenente, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'ordine, l'eventuale non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione nonché l'eventuale presenza di incentivi e/o di conflitti di interesse;
- invia al Cliente un avviso che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione ovvero a quello in cui la Banca ha ricevuto conferma dall'intermediario negoziatore a cui l'ordine è stato trasmesso. L'avviso contiene le informazioni previste dalla normativa, riguardanti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita (tra cui il giorno, la tipologia dell'ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate). Nel caso di operazione in cui il Prodotto Finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi;
- in caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, "OICR"), fornisce al Cliente le informazioni messe a disposizione dalle società di gestione o dai soggetti da esse delegati, qualora questi non vi provvedano direttamente, secondo le modalità stabilite dalla normativa;
- su richiesta del Cliente, fornisce informazioni sullo stato del suo ordine;
- almeno con cadenza **trimestrale**, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito e delle disponibilità liquide.

Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli, le informazioni concernenti natura, frequenza e date dei rendiconti sono dettagliate nel set documentale appositamente sviluppato per il servizio di Gestione di Portafogli.

1.9 Misure adottate per la tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del Cliente

La Banca adotta le misure di tutela degli strumenti finanziari e delle somme di denaro che la Banca detiene per conto del Cliente di cui alla successiva Sezione 2 "Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti".

1.10 Sistema di indennizzo dei clienti o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

La Banca aderisce al Fondo di garanzia dei depositanti. Il Fondo di garanzia dei depositanti è un sistema di garanzia dei depositanti è istituito con l'art. 100 della Legge 17 novembre 2005 n. 165, l'art. 4 del Decreto Delegato 22 luglio 2011 n. 111, l'art. 56 della Legge 22 dicembre 2015 n. 189, gli artt. 18 e 19 della Legge 14 giugno 2019 n. 102 ed è disciplinato dal Regolamento BCSM n. 2016/01. Ha lo scopo di garantire i depositanti entro il limite attualmente fissato in euro 100.000, con riferimento ai depositi, compreso eventuali liquidità legate alle GPM ed i certificati di deposito registrati nelle scritture contabili della Banca a nome del Cliente, diverso dai soggetti autorizzati ai sensi della LISF. Il Fondo interviene nei casi di liquidazione coatta di una banca aderente.

1.11 Identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti d'interesse

La Banca adotta ai sensi della vigente normativa ogni misura ragionevole per identificare, prevenire e gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti al momento della prestazione di un Servizio di Investimento allo scopo di evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La Banca adotta un'apposita policy interna, di cui di seguito si riporta una sintesi, per consentire la gestione dei conflitti di interesse, tenuto conto della propria organizzazione interna e delle proprie dimensioni. La Policy sui conflitti di interesse è consultabile sul sito della Banca www.bsm.sm.

La Banca identifica al suo interno la funzione preposta alla verifica del rispetto della già menzionata policy, alla tenuta di un registro elettronico dei conflitti di interesse (di seguito "Registro") – ove vengono indicati i potenziali conflitti oggetto di monitoraggio - ed al reporting al Consiglio di amministrazione.

La Banca, inoltre, provvede a:

- individuare, in relazione ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse idoneo a danneggiare in modo significativo gli interessi o le preferenze di sostenibilità di uno o più clienti;
- definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire e gestire tali conflitti.

Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informa chiaramente e per iscritto i clienti nelle opportune sedi contrattuali o con documentazione specifica, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, in considerazione del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Banca deve considerare se a seguito della prestazione di servizi, essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a. possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b. siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c. abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgano la medesima attività del Cliente;
- e. ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

La Banca individua, pertanto, le seguenti principali macrocategorie di conflitti di interesse:

- conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un Cliente a discapito di un altro;
- conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del Cliente;
- conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca;
- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto Prodotti Finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano Incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto;

- conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto un Prodotto Finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari.

La politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca è tesa a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta

Al fine di garantire tale indipendenza la Banca adotta, laddove appropriate, misure e procedure volte a:

- a. impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c. eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d. impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e. impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Nonostante l'adozione di tali misure, tra la Banca e la propria Clientela possono insorgere dei conflitti derivanti da:

- incasso e/o pagamento da parte della Banca di incentivi diversi da quelli normalmente percepiti in connessione alla prestazione dei servizi (es. commissioni di mantenimento retrocesse dalle SGR/SICAV alla Banca nell'ambito del collocamento di parti di OICR);
- collocamento semplice e negoziazione per conto proprio di Prodotti Finanziari di propria emissione ovvero emessi dalla Banca;
- collocamento semplice di Prodotti Finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da:
 - a. soggetti indirettamente partecipanti in misura rilevante nella Banca;
 - b. soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca.

Inoltre, possono insorgere conflitti tra i clienti della Banca in conseguenza di un trattamento non omogeneo degli ordini di uno o più clienti.

A tal proposito si evidenzia che la Banca applica le vigenti normative in tema di corretta imputazione ed aggregazione degli ordini e degli eseguiti, assicurando ai singoli clienti l'omogeneità del trattamento (c.d. "fair treatment").

Si fa rimando alla più complessiva Policy sui conflitti d'interesse adottata dalla Banca per eventuali approfondimenti in merito ai presidi approntati per la prevenzione, gestione e riduzione dei conflitti di interesse, visionabile sul sito internet www.bsm.sm.

SEZ. 2 – INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DEI FONDI DELLA CLIENTELA

La Banca è responsabile nei confronti del Cliente degli strumenti finanziari e dei fondi depositati presso di essa. Nella prestazione dei servizi di investimento, gli strumenti finanziari dei singoli Clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri Clienti. I fondi detenuti dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente depositante di richiederne la restituzione nella stessa specie monetaria. Gli strumenti finanziari depositati presso la Banca possono essere cartacei o dematerializzati. La Banca può custodire i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati.

2.1 Subdeposito degli strumenti finanziari detenuti per conto dei clienti e responsabilità della Banca

La Banca può subdepositare, previo consenso del Cliente, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di titoli per conto di terzi, gli strumenti finanziari cartacei e dematerializzati (di seguito "Titoli") presso depositari

abilitati quali banche centrali, banche italiane, banche comunitarie, banche di paesi terzi e altri soggetti ai sensi e nei limiti della normativa tempo per tempo applicabile.

La Banca, previa autorizzazione del Cliente, ricorre al deposito degli strumenti finanziari dello stesso in un “conto omnibus” aperto presso terzi soggetti ed intestato alla Banca, con indicazione che si tratta di beni di terzi. Tale circostanza può comportare che gli strumenti finanziari del Cliente vengano depositati in un unico conto unitamente agli strumenti finanziari di altri Clienti, fermo restando che la Banca, in rispetto della normativa vigente, sarà in ogni momento in grado di identificare con precisione quelli di pertinenza del singolo Cliente, adottando misure volte ad assicurare il rispetto del predetto principio. Nel caso di ricorso al deposito in un “conto omnibus”, il Cliente corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà.

In caso di sub-deposito presso soggetti di paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea, i diritti del cliente sugli strumenti finanziari sub-depositati possono essere regolati diversamente da quanto previsto dalla normativa applicabile: in particolare, nel caso in cui la legge applicabile non consenta la separazione tra gli strumenti finanziari oggetto di sub-deposito con il patrimonio del sub-depositario o con quello della Banca o in caso di assoggettamento di tali sub-depositari a procedure concorsuali.

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari depositati. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizi e attività di investimento prestati. In tali evidenze sono indicati i soggetti presso i quali sono subdepositati gli strumenti finanziari nonché l’eventuale appartenenza di questi soggetti al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente.

Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato. Su richiesta del cliente la Banca rende nota la denominazione del subdepositario mediante apposita comunicazione.

2.2 Privilegi e diritti

Il Contratto prevede che:

- se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (pec o T-Notice) a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera;
- la Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il depositante, o anche verso uno solo dei cointestatari, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, diretto ed indiretto ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori in deposito che siano comunque, e per qualsiasi ragione, detenuti dalla Banca, o pervengano ad essa successivamente. La Banca, quando riterrà di avvalersi di detta garanzia, potrà procedere, direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato, alla vendita al meglio dei titoli e/o valori e soddisfarsi sul ricavato, senza obbligo di preavviso alcuno. La Banca potrà avvalersi della compensazione dei propri crediti con quelli derivanti al cliente dal deposito. Della avvenuta compensazione la Banca darà notizia successivamente, mediante comunicazione scritta;
- prima di vendere i Prodotti Finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo di posta elettronica certificata (pec o T-Notice) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni per l’adempimento delle sue obbligazioni;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Prodotti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

2.3 Fondo di indennizzo degli investitori

La Banca aderisce al Fondo indennizzo degli investitori. Di seguito si riportano le informazioni relative al suo funzionamento, ai casi di intervento dello stesso, il livello di indennizzo previsto e le esclusioni.

Le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari presso la Banca sono protetti da:	Fondo di indennizzo degli investitori (di seguito “Fondo”) ¹
Limite di indennizzo:	20.000 euro per Investitore e per banca ²
Soggetti aventi diritto:	Hanno diritto ad essere indennizzati dal Fondo i soggetti, diversi da quelli esclusi ³ , per i quali risultino soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate: a. hanno effettuato operazioni di investimento presso la Banca; b. sono iscritti nello Stato Passivo definitivo della Banca, a seguito di liquidazione coatta della Banca stessa;

	c. non otterranno verosimilmente dalla liquidazione coatta, sulla base del complessivo quadro informativo a disposizione dei Commissari della liquidazione coatta, la restituzione di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari, o del loro controvalore, o comunque non in una prospettiva temporale di breve periodo; d. hanno presentato regolare domanda entro sei mesi dalla data in cui il Commissario provvede alla comunicazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo;
Soggetti aventi diritto:	e. rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito o rimborso nei confronti della Banca in liquidazione coatta, in favore del Fondo, anche attraverso la surroga di quest'ultimo, sempre nei limiti dell'indennizzo ricevuto, nei diritti derivanti dall'iscrizione di cui alla precedente b). f. In caso di decesso di soggetti di cui sopra, subentrano nel diritto all'indennizzo gli eredi.
Se possiede più di un rapporto contrattuale presso la Banca:	Il limite di 20.000 euro si applica al cumulo delle operazioni di investimento, convertite in euro, di ciascun investitore presso lo stesso Prestatore di Servizi di Investimento, qualunque sia il numero dei rapporti contrattuali.
Se possiede un rapporto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Nei casi di operazione congiunta di investimento, il limite massimo di 20.000 euro di indennizzo è rilevato con riguardo a ciascun investitore per la rispettiva quota parte. Salvo risulti diversamente, le operazioni congiunte di investimento sono computate in proporzioni eguali tra i cointestatari ⁴ .
Valuta del rimborso:	EURO Se l'operazione di investimento è tenuta in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF
Domanda di indennizzo⁵:	Entro sei mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, i soggetti aventi diritto o i loro procuratori, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo, sono tenuti a presentare domanda e a trasmetterla: · a mezzo raccomandata a/r a "Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Organo di Gestione del Fondo Indennizzo Investitori – via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino"; · a mezzo T-Notice a "domicilio.digitale@bcsm.sm"; · a mezzo PEC a "segreteria.bcsm@legalmail.it".
Contatti:	Fondo di Indennizzo degli Investitori istituito nella Repubblica di San Marino (Via del Voltone, 120 - 47890 - San Marino Repubblica di San Marino Tel.: 0549 98 10 10 Fax: 0549 98 10 19 Country code:(+) 378

Informazioni supplementari

1. Sistema responsabile dell'indennizzo degli investitori

Il Sistema di indennizzo degli investitori è previsto dall'art. 100 bis della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF), nonché dal Decreto Delegato n. 148/2018 che recepisce la Direttiva 97/9/CE.

Il Fondo è finalizzato a indennizzare gli investitori qualora nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, quest'ultima non sia in grado di far fronte ai propri obblighi, ossia di restituire a ciascun investitore le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari di sua pertinenza.

Il Fondo non ha personalità giuridica propria, distinta da quella di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale lo amministra attraverso l'Organo di Gestione nominato al proprio interno.

La dotazione finanziaria del Fondo viene costituita nel caso si renda necessario un intervento di indennizzo, tramite contribuzione richiesta dall'Organo di Gestione ai Prestatori di Servizi di Investimento aderenti.

2. Limite generale della protezione

Nel caso di eredi, il limite massimo dell'indennizzo di 20.000 euro è applicato con riguardo al de cuius e pertanto frazionato in rapporto al numero della quota di spettanza degli eredi stessi.

I casi di operazioni di investimento relativi a società, enti o associazioni, sono trattati come se fossero effettuati da un unico investitore.

3. Soggetti esclusi

- a. soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservata ai sensi della LISF;
- b. soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Paese svolgono attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;
- c. fondi pensioni;
- d. organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1 della LISF;
- e. enti pubblici;
- f. soggetti che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale della Banca;
- g. esponenti aziendali e persone con compiti direttivi presso la Banca, in carica nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- h. revisori contabili che hanno certificato il bilancio della Banca negli ultimi due esercizi precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- i. soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o di omologhe autorità estera in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la liquidazione coatta della Banca;
- j. soggetti nei cui confronti sia intervenuta una condanna definitiva per reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale estera;
- k. soggetti che hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla liquidazione coatta della Banca, disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;
- l. soggetti che, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m. soggetti che, alla data di avvio della liquidazione coatta, siano il coniuge, il soggetto legato da unione civile e il convivente more uxorio delle persone fisiche individuate alle lettere precedenti.

4. Determinazione della misura di indennizzo

Gli interessi sulle operazioni di investimento in corso di maturazione e non ancora accreditati alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, sono computati nella misura dell'indennizzo e considerati nel limite massimo di indennizzo di 20.000 euro.

Eventuali passività dell'investitore nei confronti della Banca sono prese in considerazione nella determinazione dell'indennizzo se le stesse sono esigibili alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali.

5. Domanda di indennizzo

L'Organo di Gestione del Fondo esamina le domande pervenute ai fini dell'accoglimento o rigetto delle stesse.

L'Organo di Gestione, entro dodici mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, comunica per iscritto a tutti i richiedenti che abbiano presentato domanda l'accoglimento o il rigetto della stessa, nonché, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuta.

Altre informazioni importanti

Ulteriori informazioni sul Fondo di Indennizzo degli Investitori sono riportate nel Regolamento BCSM, consultabile nel sito internet www.bcsm.sm.

SEZ. 3 – CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA E VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA ED APPROPRIATEZZA

Il Regolamento BCSM, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio;
- Cliente professionale;
- Controparte qualificata (Cliente professionale di diritto).

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

La Banca classifica la clientela in base alla categoria di appartenenza di default, in base alle definizioni sotto riportate.

A prescindere dalla classificazione attribuita inizialmente, ciascun Cliente può chiedere una diversa classificazione, qualora ne ricorrano i requisiti, anche in relazione a singoli servizi od operazioni. A tale proposito, la Banca è tenuta a verificare il rispetto di detti requisiti sulla base di uno specifico iter procedurale.

In particolare, la Banca, per poter dar corso alla richiesta di un Cliente al dettaglio, di poter essere riconosciuto come Cliente professionale, dovrà accertare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti:

1. il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2. il valore del portafoglio in Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in denaro e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 euro;
3. il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche associate a ciascuna delle tre categorie di clientela.

Cliente al dettaglio
Il "Cliente al dettaglio" (retail) è il Cliente a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "Clienti professionali", né "Controparti qualificate".
Informativa e tutela La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "Cliente al dettaglio" informazioni circa: · la Banca ed i servizi prestati; · la natura ed i rischi dei Prodotti Finanziari offerti; · le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela; · i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati; · le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali; · l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi. Nei confronti del "Cliente al dettaglio" si applicano tutte le norme che garantiscono: · l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili ("best execution"); · la completa valutazione di appropriatezza e adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento; · la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca; · la reportistica connessa ai servizi di investimento; · la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali di entrambe le parti.
Passaggio a Cliente professionale

Ai "clienti al dettaglio" è consentito il passaggio alla categoria dei "clienti professionali" nel rispetto di specifiche condizioni predefinite.

La variazione comporta la rinuncia ad alcune delle tutele previste in favore del "Cliente al dettaglio". La procedura da seguire per la modifica della categoria di classificazione è la seguente:

1. richiesta in forma scritta da parte del Cliente di essere trattato come "professionale" a titolo generale;
2. nel medesimo modulo di richiesta di cui al punto 1 la Banca informa il Cliente che la nuova classificazione come Cliente professionale comporta la perdita di alcune tutele;
3. nel medesimo modulo di richiesta di cui al punto 1 il Cliente dichiara la propria consapevolezza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
4. verifica da parte della Banca della sussistenza dei requisiti previsti dall'Allegato 1 del Regolamento BCSM.

Cliente professionale

Il "Cliente professionale" è un Cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. Si distinguono tra quelli **di diritto** (così come definiti dall'Allegato 1, sezione I, Regolamento BCSM) ed i soggetti che possono richiedere tale classificazione (Cliente al dettaglio se in possesso di specifici requisiti e controparte qualificata nell'ipotesi in cui ritenga di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti, di cui all'Allegato 1, sezione II, Regolamento BCSM).

Informativa e tutela

La Banca è tenuta, in tempo utile prima della prestazione del servizio, a rendere al "Cliente professionale" esclusivamente informazioni circa:

- la Banca e i servizi prestati;
- la natura e i rischi dei Prodotti Finanziari offerti;
- le misure poste in essere ai fini della salvaguardia dei Prodotti Finanziari o dei fondi della Clientela;
- i costi e gli oneri connessi ai Prodotti Finanziari e/o ai servizi prestati;
- le eventuali perdite nell'ambito di operazioni di gestione di portafogli o di operazioni con passività potenziali;
- l'esistenza ed i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che l'impresa detiene o potrebbe detenere sui Prodotti Finanziari o fondi del Cliente, o di eventuali diritti di compensazione che essa detiene in relazione ad essi.

Nei confronti del "Cliente professionale" si applicano le norme che garantiscono:

- l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni possibili ("best execution");
- se prevista, la parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento (in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte);
- la prevenzione, identificazione e gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
- la reportistica connessa ai servizi di investimento;
- la predisposizione di un contratto in forma scritta per la prestazione dei servizi di investimento in cui vengono fissati i diritti e gli obblighi essenziali delle parti.

Passaggio a Cliente al dettaglio

I "clienti professionali" che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati come "Clienti al dettaglio". La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta.

Controparte qualificata

Sono "controparti qualificate" i clienti professionali di diritto di cui all'Allegato 1, sezione I, punto 1), Regolamento BCSM 2024-05 e le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Informativa e tutela

Alle “controparti qualificate” si applicano le norme che garantiscono la corretta gestione dei conflitti di interesse, la conservazione delle registrazioni delle operazioni, nonché il rispetto delle norme in materia di operazioni personali e di trattamento dei reclami. Alle controparti qualificate si applicano i requisiti applicabili alle comunicazioni ai clienti al dettaglio e professionali tranne nel caso in cui la Banca stipuli con tali controparti qualificate accordi per stabilire i contenuti e la tempistica delle comunicazioni.

Passaggio a Cliente al dettaglio

Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere di essere trattati, in via espressa, come “clienti al dettaglio”. La richiesta, comunque subordinata al consenso della Banca, deve avvenire in forma scritta.

Passaggio a Cliente professionale

Le “controparti qualificate” che ritengono di non essere in grado di valutare o gestire i rischi assunti o nel caso in cui desiderano un livello più adeguato di protezione possono chiedere, senza l’obbligo di una richiesta scritta, di essere trattati come “clienti professionali”. Il perfezionamento del passaggio a Cliente professionale è subordinato al consenso della Banca.

3.1 Servizio di consulenza in materia di investimenti

3.1.1 Oggetto del servizio

La Banca presta al Cliente che abbia richiesto di avvalersene il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Il servizio è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo paragrafo Profilatura del Cliente (di seguito, la “Profilatura”) necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito, il “Profilo finanziario”).

Tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo paragrafo “Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza”.

L’oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività:

- comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;
- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario.
- sottoscrivere il/i Contratto/i di gestione di portafogli.

3.1.2 Ambito del servizio

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca, esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento emessi/distribuiti dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. La Banca si riserva la facoltà di offrire al Cliente modalità aggiuntive ed evolute di prestazione del servizio di consulenza, che saranno specificatamente disciplinate.

La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo Internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento (di seguito c.d. “**Prodotti in Consulenza Obbligatoria**”):

- Prodotti Finanziari e servizio di gestione di portafogli in relazione ai quali sussiste una situazione di conflitto di interessi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 1 della presente Informativa Precontrattuale;
- Prodotti Finanziari diversi da quelli oggetto di offerta al pubblico indistinto (es. offerte pubbliche iniziali, offerte pubbliche di vendita, acquisto e scambio) e servizio di gestione di portafogli, in relazione ai quali è prevista la percezione o il pagamento di incentivi da/a soggetti terzi da parte della Banca, nei casi previsti dalla Sezione 5 della presente Informativa precontrattuale;
- I Prodotti in Consulenza Obbligatoria sono catalogati sulla base del loro “target market” di riferimento, della strategia di distribuzione degli stessi e delle informazioni disponibili anche riguardo alla rischiosità e ai limiti alla loro commercializzazione.

Previa richiesta del Cliente, o su iniziativa della Banca, quest'ultima - purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario – fornisce raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto operazioni relative a Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria.

Le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite, salvo il caso di offerta fuori sede o di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, in cui la durata della raccomandazione è indicata nel relativo modulo di "Dichiarazione di adeguatezza". Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza.

3.2 Profilatura del cliente

Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa compilazione di apposito questionario (il "Questionario di Profilatura"), necessario a determinare il profilo finanziario del Cliente (di seguito, il "Profilo Finanziario"). La Banca acquisisce le informazioni per la Profilatura del Cliente tramite le risposte a tutte le domande contenute nell'apposito Questionario di Profilatura. In particolare, la Banca acquisisce:

- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento.
 - da ciascuno degli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari;
 - da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto, se diverso da persona fisica;
- le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue Preferenze di Sostenibilità:
 - dall'intestatario del rapporto;
 - in caso di cointestazione del Contratto, da ciascuno degli intestatari, se intestato a più persone fisiche, oltre che sulla cointestazione stessa;
 - da uno dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'intestatario del Contratto, se intestato a soggetto diverso da persona fisica.

All'esito della profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura e comunica al cliente il suo Profilo Finanziario.

La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'**adeguatezza** delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.

La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando, la Profilatura in essere. L'aggiornamento della profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di Profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.

3.2.1 Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza

La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza in funzione della tolleranza al rischio e della capacità del Cliente di sostenere perdite.

Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

In tutti i casi in cui la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate essa verifica l'adeguatezza dell'operazione che ha ad oggetto Prodotti Finanziari/servizio di gestione di portafogli e ne comunica l'esito al Cliente. Le raccomandazioni sono elaborate dalla Banca sia con riferimento al singolo Prodotto Finanziario (ad es.: complessità, rischio emittente, *holding period*) e/o servizio di gestione di portafogli, sia con riferimento alla posizione del cliente, con particolare riguardo alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento. Le raccomandazioni sono formulate in maniera chiara, sia descrivendo le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione e dei singoli Prodotti Finanziari/servizio di gestione di portafogli, con i relativi costi associati, sia valutando complessivamente il Portafoglio del Cliente al momento dell'elaborazione di tale raccomandazione.

La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o non adeguata. Qualora la Banca valuti non adeguata l'operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Nel caso di raccomandazione

non avente ad oggetto Prodotti in Consulenza Obbligatoria, il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso.

3.2.2 Dichiarazione di adeguatezza

La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o, nei casi disciplinati dal precedente paragrafo "Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza", non adeguata.

La Banca, in ogni caso, non è responsabile per gli eventuali pregiudizi che il Cliente dovesse subire a fronte della inadeguatezza del Portafoglio rispetto alla sua Profilatura.

SEZ. 4 – INFORMAZIONI SUI PRODOTTI FINANZIARI

Prima di effettuare un investimento in Prodotti/Strumenti Finanziari il Cliente deve avere ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che lo stesso comporta.

La Banca può offrire l'accesso a tutte le categorie di strumenti finanziari definiti all'allegato 2 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005 sebbene valuterà, tramite propri regolamenti interni, gli strumenti finanziari che intenderà offrire alle diverse tipologie di clientela.

A tal fine, la Banca fornisce al Cliente le seguenti informazioni generali della natura e dei rischi dei principali strumenti finanziari che, nell'ambito dei servizi d'investimento prestati, mette a disposizione dei Clienti e dei potenziali Clienti. Questa sezione non descrive quindi tutti gli aspetti significativi ed i rischi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, compreso il servizio di gestione di portafogli, ma ha esclusivamente la finalità di fornire alcune informazioni di base sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari.

La Banca consegna al Cliente, prima di effettuare operazioni per suo conto, apposita documentazione contenente una descrizione della natura e dei rischi dei Prodotti Finanziari. Nella prestazione del servizio di collocamento e distribuzione di Prodotti Finanziari, la Banca consegna al Cliente la documentazione informativa predisposta e messa a disposizione dalla società emittente/offidente ove previsto dalla normativa vigente.

Ulteriori informazioni possono essere inoltre richieste agli operatori presso la sede della Banca.

4.1 Informazioni sulla natura delle tipologie specifiche di prodotti finanziari

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto le seguenti principali tipologie di prodotti e strumenti finanziari:

- Titoli di capitale,
- Titoli di debito,
- Quote e azioni di organismi collettivi di investimento,
- Strumenti finanziari derivati,
- Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

La Banca può inoltre effettuare operazioni di pronti contro termine con obbligo di retrocessione, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento BCSM n. 2007/07.

4.1.1 Titoli di capitale e titoli di debito

Tra i titoli di capitale più diffusi vi sono le azioni, mentre tra i titoli di debito più diffusi vi sono gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, i commercial paper, le obbligazioni (comprese le obbligazioni emesse dalla Banca), queste ultime nelle loro diverse sfaccettature, sia in termini di caratteristiche (ad esempio si può distinguere tra strumenti c.d. "plain vanilla" e strumenti c.d. strutturati o muniti di una o più componenti derivative) che in termini di posizionamento nella scala gerarchica dei creditori (ad esempio, le obbligazioni senior hanno un livello di protezione maggiore rispetto alle obbligazioni munite di clausole di subordinazione). L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire. L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso

del capitale. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato in caso di dissesto finanziario della società emittente. In caso di difficoltà della società emittente: - i detentori di titoli di debito, all'interno della scala gerarchica degli stessi (ad esempio i detentori di obbligazioni senior avranno una priorità superiore rispetto ai detentori di obbligazioni munite di clausole di subordinazione) potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie - i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio generico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio generico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio generico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime (c.d. rischio emittente) tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono al cliente. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere al cliente. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Con riferimento ai titoli di debito, il cliente deve tener presente che la misura effettiva degli interessi (c.d. rischio di interesse) si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dal cliente fino alla scadenza. Qualora il cliente avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello offerto dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato.

Una particolare categoria di strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito sono le obbligazioni convertibili. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Altra particolare categoria di strumenti finanziari di debito (a volte emessi sotto forma di derivati cartolarizzati), sono le obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa) ed i certificati di investimento. Questi titoli sono in gergo denominati "titoli strutturati". In generale, sono strumenti complessi ed è quindi necessario che il cliente concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di rischio che essa comporta.

Tali titoli, sono generalmente composti da una cosiddetta componente fissa, e da una o più componenti definite "derivative", ovvero espresse da opzioni su attività sottostanti come indici, azioni e valute. Tali titoli differiscono dai normali titoli di debito nelle modalità di calcolo del rendimento, sia esso previsto nella forma di pagamenti periodici (c.d. "cedole") che in quella di pagamento unico a scadenza ("rendimento a scadenza"). I titoli strutturati, infatti, potrebbero presentare un duplice potenziale rendimento, derivante dalla parte fissa e dalla parte variabile, con il rendimento finale che può essere strutturato anche in forme molto complesse ed è collegato o all'andamento di uno o più strumenti sottostanti (ad es. un paniere di azioni, un indice azionario o un paniere di fondi), oppure al verificarsi di un determinato evento collegato allo strumento/indice finanziario sottostante (ad es. il superamento di un dato valore di un indice

azionario o di una valuta, piuttosto che la differenza tra due tassi di interesse). I titoli strutturati presentano comunque tutte le caratteristiche e i rischi propri di un titolo di debito. Durante la vita del titolo, le oscillazioni del prezzo possono essere maggiori rispetto ai titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A seconda della struttura del titolo, il rendimento potrà rivelarsi superiore ma anche inferiore rispetto ai c.d. titoli *plain vanilla*.

Le obbligazioni subordinate sono titoli obbligazionari il cui rimborso del capitale e il pagamento delle cedole, in caso di difficoltà finanziarie per l'emittente, avviene successivamente a quello dei creditori ordinari e, in taluni casi, il pagamento delle cedole può essere sospeso o non effettuato ed il capitale può essere ridotto temporaneamente o in perpetuo, senza che per l'emittente si determini una situazione di formale insolvenza. In certi casi, inoltre il capitale delle obbligazioni subordinate potrebbe essere convertito in strumenti di capitale. In sostanza, le obbligazioni subordinate sono più rischiose delle obbligazioni ordinarie, ma offrono potenzialmente rendimenti più elevati per compensare il maggiore rischio.

È importante tener presente che, a seconda della tipologia di emittente, esistono vari livelli di subordinazione che possono caratterizzare un titolo, ai quali corrispondono diversi livelli di rischio.

Infine, tra gli strumenti di debito, rientrano anche gli ETC (*Exchange Traded Commodities*) e gli ETN (*Exchange Traded Notes*), che in sostanza sono strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nei sottostanti, che può avvenire in diverse forme.

4.1.2 Quote e azioni di organismi collettivi di investimento

La diversificazione del portafoglio (suddivisione dell'investimento tra più strumenti finanziari) finalizzata alla riduzione o all'eliminazione del rischio specifico di un particolare strumento finanziario può risultare difficile da attuare per un cliente con un patrimonio limitato. Tuttavia, è possibile raggiungere un elevato grado di diversificazione investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (come, ad esempio, fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

Gli organismi collettivi di investimento possono essere di tipo aperto o chiuso, quotati o non quotati su mercati regolamentati ed armonizzati o non armonizzati. A seconda della tipologia, il profilo di rischio/rendimento dello strumento sarà differente.

4.1.3 Strumenti finanziari derivati

Il termine "derivati" indica la caratteristica principale di questi prodotti: il loro valore deriva dall'andamento del valore di una attività ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L'attività, ovvero l'evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il "sottostante" del prodotto derivato. La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche "pay-off". Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. "over the counter (OTC)".

I più diffusi strumenti finanziari derivati sono:

- **Contratti a termine**

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o *maturity date*) prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- merci, come petrolio, oro, grano, ecc.

L'acquirente del contratto a termine (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a corrispondere il prezzo di consegna per ricevere il sottostante) apre una posizione lunga (*long position*), mentre il venditore (vale a dire colui che si impegna alla scadenza a consegnare il sottostante per ricevere il prezzo di consegna) apre una posizione corta (*short position*).

I contratti a termine sono generalmente strutturati in modo che, al momento della loro conclusione, le due prestazioni siano equivalenti. Ciò è ottenuto ponendo il prezzo di consegna, cioè quello del contratto, pari al prezzo a termine. Quest'ultimo è uguale al prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo a pronti o anche prezzo spot maggiorato del valore finanziario del tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza).

La principale tipologia di contratti a termine sono i Contratti future. I future sono contratti a termine negoziati sui mercati regolamentati caratterizzati dalla presenza di una controparte unica per tutte le transazioni, la clearing house (che per il mercato italiano è la Cassa di compensazione e garanzia) il cui compito è di assicurare il buon fine delle operazioni e la liquidazione (intesa come calcolo) e corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

Il loro prezzo - che risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni - è anche detto *future price*.

In relazione all'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni: *commodity future*, se è una merce, e *financial future* se è un'attività finanziaria.

▪ Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (sottostante) ad un prezzo prefissato (*strike price* o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea.

Il bene sottostante al contratto di opzione può essere:

- un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.;
- una merce, come petrolio, oro, grano, ecc.;
- un evento di varia natura.

In ogni caso il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso di evento, oggettivamente riscontrabile.

Le opzioni si distinguono in:

- "*at the money*" quando il prezzo di esercizio è esattamente pari al prezzo corrente (il valore intrinseco è quindi nullo);
- "*in the money*" quando l'acquirente percepisce un profitto dall'esercizio (valore intrinseco positivo, cosiddetto *pay-off* positivo): pertanto, una call è "*in the money*" quando lo strike è inferiore allo spot, mentre, al contrario, una put è "*in the money*" quando lo strike è superiore allo spot (quando questa differenza è molto ampia si parla di opzioni "*deep in the money*");
- "*out of the money*" quando all'esercizio del diritto non corrisponderebbe alcun *pay-off* positivo per l'acquirente (il valore intrinseco avrebbe valore negativo il che peraltro non si verifica in quanto l'acquirente dell'opzione rinuncia all'esercizio): pertanto, una call è "*out of the money*" quando lo strike è superiore allo spot, mentre una put è "*out of the money*" quando lo strike è inferiore allo spot. Nel caso in cui la differenza sia molto ampia si parla di opzione "*deep out of the money*".

L'esecuzione del contratto, per le opzioni "*in the money*", può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante, e allora si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- con la consegna del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante e il prezzo di esercizio (*cash settlement*).

▪ Contratti di Swap

Con un contratto swap, infatti, le due parti concordano di scambiarsi, in date stabilite, dei pagamenti la cui entità dipende da un sottostante che fa da riferimento. I pagamenti vengono quantificati applicando al sottostante due diversi parametri (ad esempio dei tassi d'interesse) e calcolando la differenza. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che

sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, il cliente deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, il cliente può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

▪ **Warrant**

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

4.1.4 Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere tre tipologie di prodotti finanziari-assicurativi:

- unit linked, collegati a fondi interni assicurativi o ad Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio;
- index linked, collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- prodotti di capitalizzazione, generalmente collegati ad una gestione interna separata.

Il grado di rischiosità del prodotto finanziario-assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione, sebbene non esaustiva, delle principali tipologie di prodotti finanziario-assicurativo.

Polizze unit linked: Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l'entità del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di fondi di investimento interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Possono prevedere forme di garanzia del capitale oppure no.

Polizze index linked: Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento. In questo tipo di contratti, l'indicizzazione serve a adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all'andamento di un altro valore di riferimento. Possono prevedere forme di garanzia del capitale oppure no.

Polizze ramo I a gestione separata: polizza rivalutabile, con valore della prestazione che si rivaluta annualmente in funzione del rendimento della gestione separata. Solitamente tali soluzioni offrono la garanzia di restituzione del capitale in determinati momenti stabiliti contrattualmente e possono offrire o meno un rendimento garantito minimo.

Prodotti di capitalizzazione: polizze assicurative mediante le quali il contraente affida una certa somma di denaro all'assicuratore, il quale si impegna a restituirla ad una scadenza successiva capitalizzata, ovvero aumentata degli interessi maturati nel corso della durata contrattuale e senza alcun vincolo o riferimento alla durata della vita umana.

4.2 informazioni sui rischi propri delle tipologie specifiche di prodotti finanziari

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

4.2.1 PARTE "A": La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.2.1.1 La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a. acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b. acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

L'effetto della diversificazione degli investimenti: gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè, suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

4.2.1.2 La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in Paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

4.2.1.3 La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore (euro) al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4.2.1.4 Gli altri fattori fonte di rischi generali

Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in Paesi non appartenenti all'OCSE potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni nonché sulle norme vigenti in tali mercati.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei mercati dei Paesi sviluppati sono supportati da sistemi di negoziazione computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini, per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.2.2 PARTE "B": la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adatto all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

4.2.2.1 I futures

L'effetto «leva»

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

4.2.2.2 Le opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie dei contratti che intende negoziare (put e call).

L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

4.2.2.3 Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali, possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4.2.2.4 Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

I contratti di swaps

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4.2.3 PARTE "C": la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adatto all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

4.2.3.1 La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso.

L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a. indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè, a chiudere le posizioni finanziate);

- b. comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c. comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

4.2.3.2 Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

La delega della gestione ad altro intermediario

Alcuni intermediari scelgono di delegare la gestione di patrimoni mobiliari conferiti dagli investitori ad altri operatori dei mercati dei capitali, individuati e scelti dagli intermediari medesimi.

L'investitore deve essere messo a conoscenza, per iscritto, del gestore individuato dal proprio intermediario nonché dell'esperienza da questi maturata.

In ogni caso la delega non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell'intermediario delegante, che resta comunque l'unico soggetto contrattualmente obbligato verso l'investitore, anche con riferimento alle operazioni compiute dal gestore delegato.

Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

SEZ. 5 – INFORMAZIONI SU ONERI, COSTI ED EVENTUALI INCENTIVI

Gli oneri e i costi relativi ai servizi di investimento, comprese le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse nonché le imposte che verranno pagate tramite la Banca sono riportati in allegato ("Informazioni sui costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento"); gli importi ivi indicati costituiscono i valori massimi delle condizioni economiche applicabili al Cliente e sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell'Informativa Precontrattuale. Eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al Cliente.

La normativa in materia di incentivi di cui agli artt.X.VII.1 e ss. del Regolamento n.2024-05 di BCSM, è finalizzata a garantire che il pagamento e/o la percezione di compensi o commissioni ovvero benefici non monetari da parte di intermediari ed imprese di investimento:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente;
- non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo equo, professionale ed onesto nel migliore interesse del Cliente;
- soddisfino le condizioni di ammissibilità stabilite dall'art. X.VII.2 del Regolamento BCSM.

Il regime degli incentivi si applica:

- a tutte le tipologie di compensi, commissioni e benefici non monetari ricevuti/effettuati dalle imprese di investimento in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e/o accessori;
- a tutti i Prodotti Finanziari;
- a tutte le imprese disciplinate dalla normativa in materia di servizi e attività di investimento;
- ai soggetti rilevanti che agiscono per l'intermediario in relazione alla prestazione di servizi di investimento e accessori, ove si percepiscano incentivi corrisposti da terzi.

Il regime degli incentivi non si applica:

- ai pagamenti effettuati all'interno delle imprese di investimento (es. programmi di bonus interni);
- alle regalie e alle forme di ospitalità quantificabili in un valore non significativo e comunque slegate dal raggiungimento di volumi di intermediazione.

5.1 Tipologie di incentivi

In base alle tipologie di incentivi identificate nella normativa vigente ed all'analisi effettuata dalla Banca sulle principali tipologie di incentivi dalla stessa percepiti in relazione ai servizi prestati nei confronti della Clientela, la Banca percepisce compensi o commissioni oppure riceve prestazioni non monetarie riconducibili alla fattispecie normativa nelle seguenti ipotesi:

- a. compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un Cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b. compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati da un terzo o da chi agisca per conto di questi, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati chiaramente al Cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del
 - servizio di investimento o accessorio;
 - il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non deve ostacolare l'adempimento da parte della Banca dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente;
- b. compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine (ad es. i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelevamenti obbligatori o le spese legali) e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Banca identifica le suddette tipologie di incentivi percepiti nella prestazione dei servizi di investimento di seguito elencati, così come riportate nella policy sugli incentivi e sulle pratiche remunerative consultabile sul sito della Banca www.bsm.sm:

- nella distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativo, la Banca riceve dall'impresa di assicurazione o dall'intermediario assicurativo da essa incaricato, quale remunerazione per il servizio di distribuzione e per la successiva assistenza post-vendita, la retrocessione di una percentuale delle commissioni di sottoscrizione, di gestione e per spese di gestione amministrativa applicate ai clienti;
- nel collocamento di ulteriori Prodotti Finanziari, la Banca potrebbe ricevere dalle società emittenti, quale remunerazione per il servizio di collocamento e per la successiva assistenza post-vendita, una retrocessione.

La Banca percepisce tali incentivi in quanto ciò le permette di accrescere la qualità dei servizi prestati al Cliente attraverso:

- l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi in relazione alle esigenze della Clientela;
- un costante aggiornamento professionale dei suoi dipendenti mediante l'erogazione di corsi di formazione interni ed esterni;
- una concreta attività di assistenza e supporto nella fase post-vendita.

Quando sono percepiti benefici non monetari, deve essere accertata la legittimità degli stessi, verificando che siano rispettate le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa di riferimento.

Innanzitutto, deve essere accertato se i benefici non monetari possano essere qualificati come minori. Sono considerati tali:

- a. informazioni o documentazione relativa a un documento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica ovvero personalizzata in funzione di uno specifico Cliente;
- b. materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando l'intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
- c. partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato prodotto finanziario o servizio di investimento;

- d. ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione di cui alla lettera c).

Per quanto attiene alla fattispecie sub lettera d), la Banca nel valutare se l'ospitalità assume un valore de minimis ragionevole tiene in considerazione anche eventuali prassi di mercato consolidate, eventualmente validate dalle principali associazioni di categoria ovvero dalle Autorità di Vigilanza competenti.

Dopo aver verificato che i benefici ricevuti rientrano nella predetta elencazione, la Banca accerta che gli stessi siano ragionevoli, proporzionati e tali da non incidere sul comportamento della stessa rendendolo in alcun modo pregiudizievole per gli interessi del Cliente.

Se sono accertate le predette condizioni, i benefici non monetari minori sono considerati legittimi.

Qualora in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli siano percepiti benefici non monetari che non integrano le predette condizioni, tali benefici sono trattati come incentivi e, pertanto, sono convertiti in valore monetario, integralmente retrocessi al Cliente e comunicati allo stesso.

SEZ. 6 – STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ALLE CONDIZIONI PIÙ FAVOREVOLI PER IL CLIENTE

Il processo adottato dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente è definito nella "Policy per l'esecuzione, trasmissione e gestione degli ordini dei clienti", consultabile sul sito della Banca www.bsm.sm.

Il Cliente con la sottoscrizione del contratto sulla prestazione dei servizi di investimento prende atto ed approva la strategia di esecuzione adottata dalla Banca.

SEZ. 7 – GESTIONE DEGLI ORDINI

Nella trasmissione degli ordini, a fini di esecuzione, ad altre entità, la Banca agisce per servire al meglio gli interessi del Cliente.

La Banca definisce ed applica una strategia di gestione degli ordini dei Clienti individuando misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente di tali ordini rispetto sia ad ordini di altri Clienti sia agli interessi di negoziazione dello stesso intermediario.

A tale proposito la Banca raccoglie e trasmette (o esegue) le disposizioni della Clientela nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:

- assicura che gli ordini siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;
- tratta in successione, e con prontezza, gli ordini equivalenti dei clienti in funzione della data ed ora di ricezione, a meno che ciò non sia reso possibile dalle condizioni di mercato o dallo stesso interesse dei clienti.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli strumenti in denaro e gli Strumenti Finanziari di pertinenza dei clienti, ricevuti a regolamento dell'ordine, siano prontamente e correttamente trasferiti sul conto del Cliente.

La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca, nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.

Le disposizioni dei clienti sono raccolte presso le Filiali della Banca, nell'ambito di offerta fuori sede ed attraverso l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza individuate tempo per tempo dalla Banca, tra cui, a mero titolo esemplificativo, telefono, piattaforme informatiche, portali interne ed eseguite trasmettendo le stesse ai broker autorizzati o negoziandole in conto proprio.

La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca.

SEZ. 8 – TERMINI DEL CONTRATTO TRA LA BANCA E IL CLIENTE

Sono di seguito riportate le clausole del “Contratto per la prestazione dei Servizi ed attività di Investimento e per il deposito titoli a custodia e amministrazione”.

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 Oggetto - Diligenza della Banca	1.1. Il presente Contratto disciplina la prestazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori di cui rispettivamente alla Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.i. (di seguito anche “LISF”) e al Regolamento n. 2024/05 in materia di servizi e attività di investimento emanato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino (di seguito anche “Regolamento BCSM”) aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all’Allegato n. 2 della LISF. Il Contratto disciplina altresì la prestazione dei servizi aventi ad oggetto gli ulteriori prodotti, ivi compresi e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa tempo per tempo vigente estende l’applicazione delle regole in materia di prestazione dei Servizi di Investimento ai sensi del Regolamento 2024-05 BCSM, il Deposito titoli a custodia e amministrazione; nonché le operazioni di pronti contro termine (di seguito, congiuntamente agli strumenti finanziari, “Prodotti Finanziari”). 1.2. Nella prestazione dei servizi di cui al presente Contratto, la Banca deve: a. comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati; b. acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; c. utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti; d. disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Art. 2 Modalità di sottoscrizione del Contratto, degli ordini e di altre istruzioni	2.1. Il Cliente sottoscrive il Contratto, nonché gli ordini e le istruzioni successivamente disposti, su supporto durevole, in formato cartaceo o elettronico, con modalità compatibili con i sistemi operativi della Banca, in conformità alla regolamentazione sammarinese tempo per tempo vigente e ne trattiene copia. 2.2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il Cliente ha comunque la facoltà in qualsiasi momento del rapporto di chiedere alla Banca di sottoscrivere gli eventuali ulteriori documenti relativi al presente Contratto mediante firma autografa su supporto cartaceo. 2.3. È fatto salvo il ricorso a tecniche di comunicazione a distanza, per l’apertura in via telematica (cd. “on line” o “mediante documento informatico”) di rapporti bancari e di investimento finanziario, nonché dei relativi servizi accessori, come meglio disciplinato nel seguente Art. 4.
Art. 3 Regole applicabili in caso di offerta fuori sede	3.1. La Banca può far sottoscrivere il presente Contratto ai Clienti nonché prestare i Servizi di Investimento, anche al di fuori della propria sede legale e delle proprie filiali, avvalendosi di promotori finanziari abilitati all’offerta fuori sede iscritti nella Repubblica di San Marino nell’apposito Registro pubblico dei promotori finanziari tenuto da Banca Centrale della Repubblica di San Marino. 3.2. Prima della sottoscrizione del Contratto fuori sede, la Banca è tenuta a fornire al Cliente le informazioni e i documenti previsti dalla normativa primaria e secondaria tempo per tempo vigenti. 3.3. Ai soggetti abilitati all’offerta fuori sede è fatto divieto assoluto di: i) detenere denaro contante e/o strumenti finanziari del Cliente; ii) entrare in possesso dei codici di accesso telematici ai servizi eventualmente rilasciati al Cliente dalla Banca o comunque ai medesimi collegati; iii) percepire dal Cliente a titolo personale alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento. 3.4. L’efficacia del Contratto concluso fuori dalla sede della Banca è sospesa per la durata di 8 (otto) giorni decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione da parte del Cliente medesimo. Entro tale termine il Cliente può comunicare mediante raccomandata a/r, raccomandata elettronica T-Notice, o posta elettronica certificata (pec), il proprio recesso alla Banca, senza spese né corrispettivo, inoltrandolo alla Banca stessa ovvero al soggetto abilitato all’offerta fuori sede che ha promosso o collocato il Contratto.

	3.5. Il Cliente prende atto che, nel caso di ordini disposti fuori sede, il recesso avverrà nei termini, nei modi e con le limitazioni specificamente indicati nella modulistica e nei formulari consegnati al Cliente.
Art. 4 Utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza	4.1. In caso di conclusione del Contratto mediante tecniche di comunicazione a distanza, prima che il Cliente sottoscriva lo stesso, la Banca gli fornisce le informazioni e la documentazione precontrattuale previste dalla normativa e dalla regolamentazione tempo per tempo in vigore. Resta fermo che il Cliente, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione dei Servizi di Investimento, ha diritto di opporsi all'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza. 4.2. Il Cliente ha diritto di richiedere gratuitamente, in qualsiasi momento del rapporto, copia cartacea del Contratto nonché di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il Contratto concluso o con la natura del servizio prestato. 4.3. Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per la conclusione del Contratto, l'efficacia dello stesso è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata a/r, raccomandata elettronica T-Notice, oppure mediante posta elettronica certificata (pec). In tal caso, il Cliente sarà tenuto a corrispondere l'importo convenuto per la parte dei servizi eventualmente prestata prima del recesso. Nel caso in cui il Cliente non dovesse esercitare tale diritto di recesso, il Contratto proseguirà nei termini e alle condizioni convenute. 4.4. Il diritto di recesso non si applica ai servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso; ad eccezione di investimenti effettuati all'interno del perimetro di gestione individuale di portafogli, qualora gli investimenti non siano stati ancora avviati. 4.5. Avendo fornito preventivamente alla stipula del presente Contratto l'esplicito consenso all'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente acconsente espressamente a essere contattato dalla Banca o da soggetto da quest'ultima incaricato (a titolo esemplificativo, mediante telefono, piattaforme informatiche, portali internet), nonché a sottoscrivere il presente Contratto, tutti gli ordini e le istruzioni successivamente impartiti alla Banca, utilizzando le tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo messe a disposizione da quest'ultima.
Art. 5 Conflitti di interesse	5.1. La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente o tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse è contenuta/indicata nella sezione I dell'Informativa Precontrattuale consegnata al Cliente e dettagliata nella policy specifica consultabile sul sito internet www.bsm.sm. 5.2. Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi. 5.3. Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente, la Banca può agire in nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è sin d'ora autorizzata, a concludere con sé stessa le singole operazioni disposte nell'ambito dei servizi regolati dal presente Contratto e aventi ad oggetto i Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell'operazione. Nello svolgimento dei Servizi di Investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio; la Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.
Art. 6 Commissioni, spese e incentivi	6.1. Le commissioni e le spese applicate ai servizi prestati dalla Banca ai sensi del presente Contratto sono indicate: - nell'allegato documento "Condizioni economiche – invio della corrispondenza"; - nei documenti di investimento e/o disinvestimento che il Cliente sottoscrive di volta in volta, in relazione agli specifici ordini impartiti alla Banca.

	6.2. Il Cliente sarà tenuto a corrispondere le commissioni e le spese documentate eventualmente pagate dalla Banca ad altro intermediario di cui la stessa si sia avvalsa. Il Cliente sarà altresì tenuto al pagamento o rimborso alla Banca di ogni imposta, tassa o spesa derivante dallo svolgimento dei servizi di cui al presente Contratto e dalla esecuzione di ordini del Cliente. Al fine del pagamento o del rimborso delle commissioni e spese di cui al presente articolo, il Cliente autorizza espressamente la Banca ad addebitare ogni somma dovuta sul conto acceso dal Cliente nonché, in relazione a Prodotti Finanziari non depositati a custodia e amministrazione, nella documentazione relativa all'investimento. Qualora la liquidità presente sul predetto conto del Cliente non sia sufficiente al pagamento delle commissioni e delle spese maturate, o delle imposte od oneri fiscali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 (Inadempimento del Cliente). 6.3. La Banca, in relazione alla prestazione dei Servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie (di seguito gli "Incentivi"). La Banca si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti Incentivi siano volti ad accrescere la qualità del Servizio di Investimento reso al Cliente e non siano di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente. L'esistenza, la natura e l'importo degli Incentivi o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente in via generale se di minore entità, o prima del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni. 6.4. In particolare, nel servizio di collocamento e nell'attività di distribuzione di Prodotti finanziari, di norma l'ammontare degli Incentivi corrisposti alla Banca è determinato in misura percentuale - variabile in relazione a ciascun Prodotto finanziario e a ciascuna società emittente/offerdente - rispetto: - ad alcune tipologie di commissioni che il Cliente è tenuto a corrispondere, fissate dalla società emittente/offerdente (es: commissioni di sottoscrizione e gestione che il Cliente è tenuto a corrispondere per le quote di fondi e azioni di Sicav collocate dalla Banca) oppure - al prezzo stabilito dall'offerente. La misura delle predette commissioni viene esplicitata al Cliente all'interno dei documenti contrattuali o informativi predisposti dalla società emittente/offerdente, mentre il prezzo viene comunicato al Cliente dall'offerente con le modalità ed i tempi previsti nei documenti contrattuali ed informativi previsti dall'offerente stesso. 6.5. La Banca comunicherà al Cliente, prima di dar corso alle singole operazioni, le informazioni in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività dei Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca ulteriori dettagli. 6.6. Se l'operazione è conclusa utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, la banca può fornire informazioni su costi ed oneri in formato elettronico, o su carta se richiesto dal cliente al dettaglio, senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione dell'operazione. 6.7. La Banca invia al Cliente, almeno annualmente, con apposita rendicontazione su supporto durevole, le informazioni in merito ai costi e agli oneri e l'ammontare degli incentivi ricevuti o pagati (qualora non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo degli incentivi ed è stata data la sola informativa circa il metodo di calcolo di tale importo) in relazione ai Servizi di Investimento prestati e dei Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.
--	--

Art. 7 Limitazioni operative del Cliente	7.1. La Banca valuta, nel miglior interesse del Cliente, la compatibilità del Prodotto Finanziario rispetto al Target Market nel quale rientra il Cliente stesso. Con l'espressione "Target Market" si identificano i Prodotti Finanziari che, per caratteristiche, comprese le preferenze di sostenibilità del Cliente indicate nel Questionario di Profilatura (di seguito "Preferenze di sostenibilità"), risultano idonei a soddisfare le esigenze e gli obiettivi di investimento del Cliente. Il Cliente prende atto che la Banca potrebbe non consentire l'esecuzione di operazioni autonomamente individuate dal Cliente ed aventi ad oggetto Prodotti Finanziari, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, qualora il Prodotto Finanziario individuato dal Cliente non rientri tra quelli che la Banca o l'emittente ritengano compatibili con il Target Market al quale appartiene il Cliente.
Art. 8 Durata ed efficacia del contratto	8.1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi bancari decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. o raccomandata elettronica T-Notice o posta elettronica certificata (cd. pec). In presenza di un giustificato motivo, la Banca può recedere senza preavviso. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. 8.2. Il recesso si estende a tutti i contratti/accordi che disciplinano l'operatività in Prodotti Finanziari e/o Servizi di Investimento nei quali è espressamente disposto che i suddetti Prodotti Finanziari costituiscono parte integrante del presente Contratto, fatte salve le operazioni in essere. Nella comunicazione di recesso il Cliente deve dare istruzioni alla Banca per il trasferimento degli eventuali Strumenti Finanziari registrati nel Deposito Amministrato. Il totale ritiro dei titoli permette alla Banca di estinguere in qualsiasi momento il deposito, senza necessità di comunicazione scritta al depositante. Il recesso dal Contratto non comporta, inoltre, l'automatica risoluzione del/di Contratto/i relativo/i al servizio di gestione di portafogli di cui alla successiva Parte Quarta (di seguito "Contratto di gestione di portafogli"), che rimane/rimangono pertanto in essere. 8.3. In ogni caso di scioglimento del Contratto, la Banca, se lo riterrà opportuno, potrà sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata delle operazioni in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, fatto salvo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca le spese derivanti dalle eventuali operazioni in corso per far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento senza pregiudizio di qualsiasi altro rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 9 Invio della corrispondenza alla clientela	9.1. L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca in forma scritta sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto della sottoscrizione del presente contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. 9.2. In mancanza di diverso accordo scritto, se il Contratto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio di lettere o rendicontazioni vanno fatti dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'indirizzo e con le modalità prescelte e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri. In caso di operatività con firma disgiunta, la modifica della modalità di invio della corrispondenza può essere disposta da ciascuno dei cointestatari con effetto nei confronti di tutti, fermo restando l'obbligo in capo a colui che la dispone di informare tempestivamente gli altri cointestatari. 9.3. Le informative da rendere ai sensi della disciplina relativa ai servizi e attività di investimento di cui alla LISF e al Regolamento BCSM e relative disposizioni di attuazione ("Informative"), disponibili in formato elettronico, saranno inviate, con pieno effetto, in tale formato nel caso e dal momento in cui il Cliente sia titolare del Contratto Servizi a distanza, con possibilità di consultazione e visualizzazione nella specifica sezione riservata del Sito Internet della Banca nonché di stampa e salvataggio su supporto durevole. 9.4. Il Cliente al dettaglio ha la facoltà di scegliere di ricevere le predette Informative in formato cartaceo, tramite l'apposita funzione disponibile nella sezione riservata del Sito Internet della Banca se titolare di Contratto di Servizio Internet Banking oppure rivolgendosi in filiale. La

	Banca darà corso alla richiesta nei tempi tecnici necessari, fermo restando l'invio in formato elettronico delle Informativa già in corso di elaborazione. 9.5. Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto, indirizzandole alla Sede Centrale. 9.6. Il Cliente ha facoltà di richiedere alla Banca, in forma scritta, che la corrispondenza, le eventuali notifiche ed ogni altra comunicazione, sia trattenuta dalla Banca, presso la quale il depositante si recherà personalmente a ritirarla; al riguardo, il depositante solleva pienamente la Banca da ogni responsabilità per qualsiasi titolo o causa, fatto salvo l'obbligo della Banca di spedire all'indirizzo indicato dal Cliente la corrispondenza giacente da più di due anni. Nei casi di cui al precedente comma, i termini decorrono dalla data riportata nella comunicazione trattenuta dalla Banca.
Art. 10 Cointestazione	10.1. Nel caso in cui vi fossero più cointestatori, gli stessi saranno responsabili in solido verso la Banca, anche per le obbligazioni derivanti da atto o fatto di uno solo di essi. 10.2. Il Cliente prende atto e accetta che, in mancanza di contraria pattuizione scritta, la cointestazione del presente contratto comporta la facoltà per i cointestatori di operare separatamente <u>solo in casi eccezionali</u>, valutati di volta in volta dalla Banca, è concesso ai cointestatori operare in via congiunta (firma congiunta). In sede di sottoscrizione del Contratto, i cointestatori indicano se intendono conferire ordini/disposizioni congiuntamente (firma congiunta) o disgiuntamente (firma disgiunta) relativamente ai Prodotti Finanziari custoditi e amministrati ai sensi del Contratto/i di deposito cointestato/i, al servizio oggetto del/dei Contratto/i di gestione di portafogli cointestato/i, nonché a Prodotti di Investimento assicurativi rientranti nel patrimonio comune. Tale facoltà di disposizione può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatori. Resta ferma la necessità di sottoscrizione congiunta di tutti i cointestatori per l'eventuale stipula del Contratto di gestione di portafogli cointestato. 10.3. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le stesse di compiere operazioni anche disgiuntamente, ogni disposizione alla Banca, incluse quelle di investimento e/o disinvestimento, è impartita, salva diversa pattuizione o indicazione di intermediari finanziari terzi, da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. 10.4. Qualora il presente Contratto sia cointestato, le comunicazioni e le richieste di qualsiasi tipo e contenuto dal Cliente alla Banca, possono essere effettuate da uno solo dei cointestatori, fermo restando in capo a questi l'onere di informare gli altri. 10.5. Il recesso dal presente Contratto può essere comunicato in via disgiunta da/a ciascuno dei cointestatori con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. Il cointestatorio che dispone/riceve la comunicazione di recesso dal Contratto è tenuto ad informare tempestivamente gli altri cointestatori. Gli ordini impartiti anteriormente alla data di efficacia del recesso sono trasmessi/seguiti. 10.6. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto, nei limiti previsti dalla normativa vigente. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace. 10.7. Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti i cointestatori. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta anche da uno solo dei cointestatori, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere fatta da tutti. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza avranno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatori. 10.8. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione scritta, anche solo con lettera raccomandata. 10.9. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.

Art. 11 Modifiche del Contratto	11.1 La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente e in qualsiasi momento, anche in senso sfavorevole al Cliente, le pattuizioni contrattuali e le condizioni economiche che disciplinano il presente contratto, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti fatto salvo l'obbligo di portare a conoscenza del Cliente stesso le variazioni intervenute tramite le procedure previste dalla disposizioni di legge e dalla normativa emanata da Banca Centrale della Repubblica di San Marino. In tal caso il Cliente ha diritto di recedere dal contratto e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. 11.2 La comunicazione s'intenderà validamente effettuata in forma scritta, anche inserita in estratto conto e comunicata con le modalità di cui all'articolo 9 o nelle forme ordinarie – in formato cartaceo o elettronico - in sede di rendicontazione periodica all'indirizzo indicato dal Cliente. Nei casi in cui il Cliente disponga del "Servizio casellario elettronico", i termini per l'esercizio del diritto di recesso decorrono dalla data riportata nella comunicazione trattenuta dalla Banca. 11.3 La Banca si riserva la facoltà di modificare il contenuto della Sezione Informazioni e, in particolare, la parte relativa ai Conflitti di interessi e alla Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, in relazione alle variazioni delle modalità con le quali presta i Servizi di Investimento e/o della propria organizzazione aziendale: le modifiche rilevanti sono comunicate al Cliente, con le modalità indicate nell'articolo 9, in tempo utile prima della loro applicazione. Parimenti la Banca si riserva la facoltà di modificare i parametri sui quali si fonda la valutazione di adeguatezza, in relazione all'aggiornamento nel tempo del modello utilizzato per la prestazione della consulenza in materia di investimenti e per la valutazione di adeguatezza. In tal caso la Banca aggiorna tempestivamente la sintesi del modello e la descrizione dei controlli contenuti nell' "Allegato xx – Modello per la valutazione di adeguatezza" documento disponibile sul Sito Internet della Banca www.bsm.sm. 11.4 Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, senza necessità di accettazione da parte del Cliente. Sarà cura della Banca informare il Cliente delle modifiche così apportate.
Art. 12 Inadempimento del Cliente	12.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni scaturenti dal Contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. o raccomandata elettronica T-Notice o posta elettronica certificata (Pec) a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera. La Banca in garanzia di qualunque suo credito verso il depositante, o anche verso uno solo dei cointestatari, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile, diretto ed indiretto ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori in deposito che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente. La Banca, quando riterrà di avvalersi di detta garanzia potrà procedere, direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato, alla vendita al meglio dei titoli e/o valori e soddisfarsi sul ricavato, senza obbligo di preavviso alcuno. La Banca potrà avvalersi della compensazione dei propri crediti con quelli derivanti al cliente dal deposito. Della avvenuta compensazione la Banca darà notizia successivamente, mediante comunicazione scritta. 12.2. Prima di realizzare i Prodotti Finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. 12.3. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. 12.4. Se il depositante rimane in mora, la Banca può procedere alla vendita realizzando direttamente, o a mezzo intermediario autorizzato, un adeguato quantitativo dei titoli depositati. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Prodotti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle condizioni contrattualmente stabilite.
Art. 13 Modulistica prevista da altre Giurisdizioni	13.1. Il Cliente prende atto che, nel caso di compravendita di strumenti finanziari, la Banca può richiedere la compilazione di apposita modulistica tempo per tempo prevista da altre Giurisdizioni.

	13.2. A fronte di quanto sopra, il cliente si impegna a compilare i moduli di pertinenza, autorizzandone fin d'ora la trasmissione agli Organi competenti.
Art. 14 Legge regolatrice e foro competente	14.1. Il Contratto è regolato dalla legge sammarinese. 14.2. Il Contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente. 14.3. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra il Cliente e la Banca in relazione al Contratto è competente il Foro della Repubblica di San Marino. La Banca può, a suo insindacabile giudizio, adire un'Autorità Giudiziaria diversa, purché sia quella del luogo di residenza del convenuto, o del luogo in cui si trovano i beni di quest'ultimo.
Art. 15 Reclami	15.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Contratto, con riferimento ai Servizi di Investimento prestati, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica al seguente indirizzo: <i>BANCA DI SAN MARINO S.p.A. - Ufficio Reclami</i> <i>Strada della Croce, 39 Faetano (RSM)</i> <i>e-mail: reclami@bsm.sm</i> <i>PEC: reclami@bsm.sm</i> <i>T-Notice: bsm.email@bsm.sm</i> 15.2. La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca. 15.3. L'Ufficio Reclami riscontra il Cliente per reclami attinenti ai Servizi di Investimento, compresi i prodotti di investimento assicurativi, sia che riguardi i servizi diversi dai Servizi di Investimento non attinenti alla prestazione dei Servizi di Pagamento, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. 15.4. Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della LISF, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

PARTE SECONDA – CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI	
Art. 16 Oggetto ed ambito del servizio di consulenza	16.1. La presente sezione disciplina il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, lettera m ter,) della LISF. 16.2. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato solo previa acquisizione delle informazioni di cui al successivo art. 17 (di seguito, la "Profilatura") necessarie alla definizione del profilo finanziario del Cliente (di seguito il "Profilo Finanziario"); tali informazioni sono necessarie per formulare le raccomandazioni personalizzate di cui al successivo comma e per effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al successivo art. 18 16.3. Il servizio di consulenza in materia di investimenti costituisce un'obbligazione di mezzi, in quanto la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato verso il Cliente e consiste esclusivamente nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente, su sua richiesta o su iniziativa della Banca. La Banca non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotti. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite. Le raccomandazioni e i dati forniti non costituiscono un indicatore delle future prospettive dell'investimento. 16.4. L'oggetto della raccomandazione personalizzata riguarda il compimento da parte del Cliente di una delle seguenti attività: - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato Prodotto Finanziario;

	- esercitare o non esercitare qualsiasi diritto conferito da un determinato Prodotto Finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare un Prodotto Finanziario; - sottoscrivere il/i Contratto/i di gestione di portafogli. 16.5. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca esclusivamente su base non indipendente in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento emessi/distribuiti dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali la Banca suddetta può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento. La Banca si riserva la facoltà di offrire al Cliente modalità aggiuntive ed evolute di prestazione del servizio di consulenza, che saranno disciplinate dalle norme convenute tra le parti in uno specifico addendum al presente Contratto, nonché dalle relative condizioni economiche pattuite, tempo per tempo, nel documento “Condizioni economiche – invio della corrispondenza”. 16.6. La Banca fornisce di propria iniziativa raccomandazioni personalizzate in relazione ad operazioni di acquisto e sottoscrizione – ad eccezione di quelle effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza (es. a mezzo Internet banking) - aventi ad oggetto le seguenti tipologie di Prodotti Finanziari e Servizi di Investimento (di seguito “Prodotti in Consulenza Obbligatoria”): • Gestioni Patrimoniali (Gestione di portafogli); • Strumenti/Prodotti finanziari emessi dalla banca stessa.; 16.7. La Banca quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, avente ad oggetto operazioni relative a Prodotti Finanziari diversi dai Prodotti in Consulenza Obbligatoria, verifica l’adeguatezza con le modalità previste nel successivo articolo 17 purché disponga di informazioni idonee sul Prodotto Finanziario; in mancanza di informazioni idonee, la Banca comunica al Cliente di non poter dar corso all’operazione nell’ambito del servizio di Consulenza. 16.8. Le raccomandazioni rese dalla Banca al Cliente valgono nel momento in cui sono fornite, salvo il caso di offerta fuori sede o di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, in cui la durata della raccomandazione è indicata nel relativo modulo di “Dichiarazione di adeguatezza”. Il Cliente mantiene sempre piena e incondizionata libertà di darvi o meno esecuzione, essendo ogni decisione al riguardo di sua esclusiva pertinenza. 16.9. È esclusa dal servizio di Consulenza, la valutazione periodica, a carico della Banca, dell’adeguatezza dei Prodotti Finanziari raccomandati. 16.10. Quando le raccomandazioni fornite dalla Banca al Cliente comportano un cambiamento di Prodotti Finanziari, la Banca ottiene le informazioni necessarie in merito all’investimento del Cliente e analizza i costi e i benefici di tale cambiamento. La Banca comunica al Cliente se i benefici derivanti dai cambiamenti di Prodotti Finanziari sono superiori o inferiori ai relativi costi. Ai fini del presente comma per “cambiamento di Prodotti Finanziari” si intende la vendita di un Prodotto Finanziario e acquisto di un altro Prodotto Finanziario o esercizio del diritto di modificare un Prodotto Finanziario esistente.
Art. 17 Profilatura del Cliente	17.1. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca le informazioni di cui al successivo comma 2 e, comunque, ogni altra informazione necessaria alla redazione e all’aggiornamento della Profilatura. 17.2. La Banca acquisisce le informazioni tramite le risposte alle domande contenute nel Questionario di Profilatura. In particolare, la Banca acquisisce: • le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento nonché quelle sulle richieste ed esigenze assicurative: - da ciascuno degli intestatari del Contratto, se intestato a persone fisiche, nonché dai soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza degli intestatari; - da ciascuno dei soggetti tempo per tempo dotati di poteri di rappresentanza dell’intestatario del Contratto, se diverso da persona fisica;

	- le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue Preferenze di Sostenibilità: - dagli intestatari del Contratto; in caso di cointestazione del Contratto, al rapporto cointestato 17.3. Il Cliente prende atto dell'importanza di fornire informazioni accurate e aggiornate dal momento che sulla base di esse la Banca formula le raccomandazioni personalizzate e valuta l'adeguatezza ai sensi del successivo art. 18. 17.4. Il Cliente è consapevole e conviene che le informazioni da lui rese nel Questionario di Profilatura, relative ai dati anagrafici, alla situazione finanziaria, nonché alle richieste ed esigenze assicurative, potranno essere utilizzate dalla Banca, sia in fase di prima raccolta che ad ogni aggiornamento del Questionario di Profilatura, anche per individuare e illustrare allo stesso eventuali aree di bisogno assicurativo ulteriori rispetto a quelle soddisfatte da Prodotti di investimento assicurativo. 17.5. All'esito della Profilatura, la Banca consegna al Cliente una copia del Questionario di Profilatura e comunica al Cliente il suo Profilo Finanziario. 17.6. La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza di ciascuno dei soggetti che le hanno fornite e le utilizza per valutare l'adeguatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il soggetto che ha fornito tali informazioni risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato. 17.7. La Banca può fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando la Profilatura in essere. 17.8. L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo alle domande del Questionario di Profilatura. La Profilatura può essere effettuata anche attraverso le procedure rese disponibili dalla Banca a tale scopo per il tramite dei Servizi a distanza. 17.9. Nel caso in cui il Cliente sia una Fiduciaria, la Profilatura è rivolta al soggetto fiduciante per il tramite della Fiduciaria.
Art. 18 Modalità di effettuazione della valutazione di adeguatezza e dichiarazione di adeguatezza	18.1. La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza di cui al presente articolo. 18.2. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione. 18.3. In tutti i casi in cui la Banca fornisce raccomandazioni personalizzate essa verifica l'adeguatezza dell'operazione che ha ad oggetto Prodotti Finanziari/servizio di gestione di portafogli e ne comunica l'esito al Cliente con una dichiarazione su supporto durevole. Le raccomandazioni sono elaborate dalla Banca sia con riferimento al singolo Prodotto Finanziario (ad es.: complessità, rischio emittente, holding period) e/o servizio di gestione di portafogli, sia con riferimento alla posizione del cliente. Le raccomandazioni sono formulate in maniera chiara, sia descrivendo le caratteristiche ed i rischi specifici dell'operazione e dei singoli Prodotti Finanziari/servizio di gestione di portafogli, con i relativi costi associati, sia valutando complessivamente il Portafoglio del Cliente al momento dell'elaborazione di tale raccomandazione. 18.4. La Banca, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, si informa circa le Preferenze di Sostenibilità espresse dal Cliente in sede di Profilatura secondo quanto previsto nel presente comma. 18.5. La Banca, quando formula una raccomandazione personalizzata al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta del Cliente stesso, gli fornisce una dichiarazione che indica perché l'operazione è adeguata o non adeguata. 18.6. Qualora la Banca valuti non adeguata l'operazione, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione. Nel caso di raccomandazione non avente ad oggetto Prodotti in

	Consulenza Obbligatoria il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione soltanto ove confermi espressamente per iscritto, o con le altre modalità equivalenti che la Banca dovesse prevedere, il proprio intendimento di darvi comunque corso. 18.7. La Banca, in ogni caso, non è responsabile per gli eventuali pregiudizi che il Cliente dovesse subire a fronte della inadeguatezza del Portafoglio rispetto alla sua Profilatura. 18.8. Qualora per l'operazione venga utilizzato un mezzo di comunicazione a distanza, che impedisca la previa consegna della dichiarazione di adeguatezza, il Cliente esprime il proprio consenso a ricevere tale dichiarazione, subito dopo la conclusione della suddetta operazione.
Art. 19 Ulteriori modalità e contenuti del servizio	19.1. Ulteriori modalità e contenuti del servizio di consulenza non espressamente previsti dalla presente sezione potranno essere forniti solo previa sottoscrizione tra le parti di uno specifico contratto di consulenza avanzata, che ne illustri la relativa disciplina.

PARTE TERZA – NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO	
Art. 20 Oggetto dei servizi	20.1. La presente Parte disciplina i seguenti Servizi di Investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento: • per “negoiazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di Prodotti Finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta in cui si impegnano posizioni proprie; • per “esecuzione di ordini per conto dei clienti” si intende la conclusione da parte della Banca di accordi di acquisto o di vendita di uno o più Prodotti Finanziari per conto del Cliente, compresa la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da una banca, al momento della loro emissione; • per “ricezione e trasmissione di ordini” si intendono l’attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi, nonché l’attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’operazione fra loro (cd. mediazione); • per “collocamento” si intende l’attività della Banca consistente nella distribuzione di Prodotti Finanziari, nell’ambito di un’offerta standardizzata, sulla base di un accordo con l’emittente (o offerente).
Art. 21 Oggetto dell’operatività con valutazione di appropriatezza	21.1. In caso di operatività in Prodotti Finanziari, diversa dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli ai sensi del precedente art. 20, la Banca verifica che ciascun soggetto che conferisce l’ordine abbia la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta (di seguito “valutazione di appropriatezza”). Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto ai sensi del precedente articolo 17. 21.2. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Prodotto Finanziario. 21.3. Il Cliente prende atto che l’operatività con valutazione di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca. 21.4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo art. 30 (Mera esecuzione o ricezione di ordini).
Art. 22 Operazioni non appropriate	22.1. La Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza avverte il Cliente dell’impossibilità di prestare il servizio. 22.2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il Cliente di tale situazione. In tal caso, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest’ultimo ricevute.
Art. 23 Conferimento degli ordini e	23.1. Gli ordini e le istruzioni possono essere conferiti, nel rispetto delle disposizioni di legge o regolamentari in materia: presso le filiali e gli Uffici della Banca, nell’ambito di offerta fuori

delle istruzioni	sede ed attraverso l'utilizzo delle tecniche di comunicazione a distanza individuate tempo per tempo dalla Banca, tra cui, a mero titolo esemplificativo, telefono, piattaforme informatiche, portali internet. In particolare, qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, o con comunicazioni elettroniche, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto durevole come definito dal Regolamento BCSM 2024-05. Il Cliente prende atto che tali registrazioni rimangono a disposizione nel termine di legge e in tale periodo potrà chiederne copia alla Banca. Il Cliente prende altresì atto che tali registrazioni fanno piena prova degli ordini impartiti telefonicamente o con comunicazioni elettroniche dal Cliente alla Banca. 23.2 Al fine degli obblighi di esecuzione in capo alla Banca, gli ordini impartiti dal Cliente si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui vengono imputati nel sistema informativo di quest'ultima durante l'orario di sportello di un giorno lavorativo bancario, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca. 22.2. Qualora gli ordini vengano impartiti tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima. 23.3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione. 23.4. È in facoltà della Banca, in presenza di un giustificato motivo, rifiutare la trasmissione e/o l'esecuzione degli ordini o delle altre istruzioni conferiti dal Cliente, dandone comunicazione al Cliente stesso. 23.5. La Banca non sarà responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti ad interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi.
Art. 24 Gestione degli ordini	24.1. La Banca applica misure che assicurano la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine: - assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati e assegnati; - tratta in successione, in funzione del momento della loro ricezione, gli ordini del Cliente equivalenti a quelli di altri clienti trasmessi con il medesimo canale e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente. 24.2 La Banca adotta tutte le misure ragionevoli per impedire che delle informazioni relative agli ordini in attesa di esecuzione possa essere effettuato un uso scorretto da parte dei dipendenti, dei componenti degli Organi della Banca, nonché da parte degli altri soggetti rilevanti, come definiti nella normativa di riferimento.
Art. 25 Aggregazione degli ordini	25.1. La Banca ha facoltà di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto della Banca. L'aggregazione degli ordini e la successiva assegnazione dopo la loro esecuzione è effettuata nel rispetto della normativa in materia, minimizzando il rischio che l'aggregazione vada a discapito del Cliente e assicurando che l'assegnazione sia effettuata in modo corretto e non dannoso per il Cliente.
Art. 26 Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati	26.1. Con riguardo agli strumenti finanziari derivati, La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, può eseguire operazioni aventi per oggetto: - Obbligazioni Strutturate (Titoli di debito con componente derivativa); - Obbligazioni subordinate; - Warrant. 26.2. Il Cliente prende atto che al momento la Banca <u>non consente</u> il compimento di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, che possono determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli stessi strumenti finanziari, come ad esempio: - future; - forward; - opzioni;

	- swap.
Art. 27 Rendiconti	27.1 La Banca invia al Cliente, con le modalità di cui al precedente art. 9 e con cadenza trimestrale, la rendicontazione dell'attività svolta contenente, tra l'altro, l'indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi prestati. 27.2 La Banca fornisce prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine. 27.3 L'avviso contenente la conferma dell'esecuzione dell'ordine è inviato al Cliente al dettaglio al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un soggetto terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. Ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito. 27.4. In caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da OICR, le informazioni possono essere fornite al Cliente al dettaglio direttamente dai soggetti emittenti (SGR, SICAV) secondo le modalità stabilite dalla normativa; ove non provvedano direttamente i soggetti emittenti, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, la relativa informativa prevista dalla normativa vigente. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine. 27.5. Qualora il Cliente non faccia pervenire alla Banca alcun reclamo motivato scritto entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della documentazione, i servizi ivi indicati si intenderanno approvati e ratificati, fatto salvo il caso di errore manifesto di scritturazione o di calcolo, per il quale decorrerà l'ordinario termine di prescrizione.
Art. 28 Esecuzione degli ordini alle migliori condizioni	28.1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di esecuzione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente, adottando tutte le misure sufficienti al fine di ottenere il miglior risultato possibile con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione. 28.2. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione di cui al comma 1, la Banca ha riguardo alle caratteristiche del Cliente, compresa la sua classificazione come Cliente al dettaglio o professionale, alle caratteristiche dell'ordine e degli strumenti finanziari cui si riferisce, alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto. 28.3. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche sull'esecuzione di un ordine o di un aspetto specifico di tale ordine, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di esecuzione. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni.
Art. 29 Ricezione e trasmissione degli ordini alle migliori condizioni	29.1. Nel dare seguito tempestivamente agli ordini del Cliente la Banca si attiene alla propria strategia di trasmissione degli ordini, della quale la Banca fornisce informazioni appropriate al Cliente. 29.2. In ogni caso, qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di adottare tutte le misure previste nella propria strategia di trasmissione. La Banca informa il Cliente dell'eventuale impossibilità di rispettare le istruzioni specifiche. 29.3. Qualora sussista un giustificato motivo, la Banca può non trasmettere o non eseguire un ordine; in tal caso informa tempestivamente il Cliente.
Art. 30 Mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. execution only)	30.1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando: a. i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari non complessi di cui all'articolo X.IV.5 comma 1 lett.a) del Regolamento BCSM. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono tali: le azioni negoziate su un mercato regolamentato, gli strumenti del mercato monetario, le obbligazioni o altri titoli di debito – escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato, parti di OIC

	UCITS e altri strumenti finanziari non complessi che soddisfano i requisiti di cui all'art. 57 del Regolamento UE 2017/565; b. i servizi siano prestati a iniziativa del Cliente o potenziale Cliente; c. il Cliente o potenziale Cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia; d. siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.
Art. 31 Collocamento	31.1. La Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari mediante: - promozione degli strumenti finanziari presso il pubblico; - intermediazione nella sottoscrizione degli strumenti finanziari e, ove compatibile con la natura dello strumento finanziario collocato (ad es. in caso di collocamento di azioni o quote di OICR), nell'esecuzione di eventuali operazioni successive alla prima sottoscrizione (c.d. "assistenza post-vendita"). Ove previsto dagli accordi stipulati tra la Banca e l'emittente e/o l'offerente e/o il responsabile del collocamento, la Banca presta al Cliente, in abbinamento al servizio di collocamento, forme ulteriori di assistenza post-vendita (ad esempio, consentendo al Cliente la consultazione informatica della propria posizione accesa presso l'emittente, illustrandogli le disposizioni operative contenute nel prospetto informativo, affiancandolo nelle eventuali comunicazioni nei confronti dell'emittente). 31.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni impartite dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento. 31.3. Le disposizioni relative a ciascuna operazione d'investimento negli strumenti finanziari oggetto di collocamento, ove impartite tramite la Banca, debbono essere formalizzate dal Cliente mediante sottoscrizione della specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento, previa acquisizione e presa visione, da parte del Cliente medesimo, della documentazione d'offerta relativa agli strumenti finanziari oggetto di collocamento che la Banca si impegna a consegnare al Cliente ed a tenere a sua disposizione in conformità alla normativa vigente. 31.4. Al servizio di collocamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli di cui alla Parte Prima del Contratto.

PARTE QUARTA – SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI	
Art. 32 Gestione di portafogli	32.1. Il servizio di gestione di portafogli è fornito dalla Banca esclusivamente nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, con le modalità disciplinate nella Parte Seconda del presente Contratto, le cui disposizioni si intendono qui richiamate. Tale servizio consente al Cliente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire il proprio patrimonio e nell'esecuzione delle relative operazioni. Nel servizio di gestione di portafogli il Cliente conferisce alla Banca un patrimonio determinato, costituito da denaro o da strumenti finanziari, o da entrambi, con l'incarico di gestirlo mediante operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari. Nello svolgimento del servizio, la Banca decide per conto del Cliente quali strumenti finanziari andranno a comporre il portafoglio gestito al fine di valorizzarlo e provvede anche a tutte le operazioni necessarie per acquistarli e venderli. 32.2. Prima di concludere il Contratto di gestione di portafogli, il Cliente viene informato dei rischi generali connessi al servizio di gestione di portafogli nonché delle commissioni e degli altri oneri. Tali informazioni sono riportate nel Contratto di gestione di portafogli nonché nella documentazione informativa che la Banca consegna al Cliente prima che questi sottoscriva il relativo contratto. 32.3. Nel caso in cui, a seguito della valutazione periodica di adeguatezza la gestione di portafogli risulti non adeguata la Banca ne darà comunicazione al Cliente. Ove il Cliente non provveda ad aggiornare la propria Profilatura o a scegliere una diversa linea di gestione o a modificare la composizione del Portafoglio, il Cliente prende atto che la Banca potrà assumere

	i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o recedere dal Contratto di gestione di portafogli. 32.4. Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione di una gestione di portafogli, il Cliente receda dal presente Contratto, e in conseguenza di tale recesso la Banca non possa più fare affidamento sulle informazioni fornite dal Cliente al fine della valutazione di adeguatezza della gestione, il Cliente prende atto che la Banca potrà assumere i comportamenti che riterrà più adeguati in relazione alla normativa tempo per tempo vigente e/o recedere dal Contratto di gestione di portafogli. 32.5 La Banca non garantisce al Cliente il raggiungimento di alcun risultato ma unicamente che il patrimonio conferito sarà gestito secondo le caratteristiche della linea di gestione scelta. 32.6. Per una trattazione più dettagliata e completa del servizio di Gestione di portafogli, si rinvia allo specifico Contratto/i in materia, sottoscritto/i dal Cliente. Restano salve tutte le disposizioni fin qui richiamate, se non in contrasto con le norme specifiche del suddetto contratto.
--	---

PARTE QUINTA – OPERAZIONI DI PRONTO CONTRO TERMINE	
Art. 33 Caratteristiche dell'operazione	33.1. Le operazioni di pronti contro termine (in seguito anche "PCT") hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e altri strumenti finanziari secondo quanto tempo per tempo consentito dalla Banca. 33.2. L'operazione di pronti contro termine con obbligo di retrocessione si realizza attraverso la vendita a pronti di strumenti finanziari di proprietà della Banca ("venditore a pronti") a favore del cliente ("acquirente a pronti") con contestuale vendita a termine (non oltre i 12 mesi, ad un prezzo prestabilito, degli stessi strumenti per pari importo nominale), posta in essere tra il cliente ("venditore a termine") e la Banca ("acquirente a termine"), con conseguente indisponibilità per ulteriori utilizzi degli strumenti finanziari per tutta la durata dell'operazione. L'obbligo di restituzione del denaro raccolto, oggetto di provvista, è indipendente da qualsiasi sopravvenuto evento riguardante il valore o la negoziabilità degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione. Nella Vendita a Pronti, la consegna da parte della Banca, alla data concordata ("Data di Decorrenza"), degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione, liberi da vincoli, è contestuale e condizionata al pagamento da parte del Cliente del relativo prezzo pattuito con la Banca ("Prezzo a Pronti") e parimenti il pagamento del Prezzo a Pronti da parte del Cliente è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte della Banca. Nella Vendita a Termine, la consegna degli strumenti finanziari, liberi da vincoli, da parte del Cliente, alla data di scadenza del termine pattuito nella vendita medesima ("Data di Scadenza"), è contestuale e condizionata al pagamento da parte della Banca del relativo prezzo pattuito ("Prezzo a Termine") e parimenti il pagamento del Prezzo a Termine da parte della Banca è contestuale e condizionato alla consegna degli strumenti finanziari da parte del Cliente. La Vendita a Termine ha effetti obbligatori, per cui gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di PCT restano nella proprietà del Cliente dalla Data di Decorrenza, inclusa, fino alla Data di Scadenza, esclusa. 33.3 Il perfezionamento di ciascuna operazione di PCT avviene mediante la sottoscrizione da parte del Cliente di apposito modulo d'ordine. Ad operazione perfezionata, la Banca provvede all'emissione della documentazione di cui all'articolo 27 con riferimento sia alla Vendita a Pronti sia alla Vendita a Termine.
Art. 34 Pagamento del prezzo nella vendita a pronti e nella vendita a termine	34.1. Nel caso di vendita a pronti, il Cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, il conto acceso dal Cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito. 34.2. Nel caso di vendita a termine alla scadenza prevista, la Banca acquisterà la proprietà dei titoli oggetto del Contratto, accreditando contestualmente il conto corrente del Cliente dell'ammontare stabilito all'atto della conclusione della vendita a termine.

Art. 35 Remunerazione dell'operazione – spese e oneri fiscali	35.1. La remunerazione del Cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine. 34.2. Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali, che la Banca dovesse sostenere in relazione alle operazioni di pronti contro termine concluse con il Cliente, sono a carico dello stesso.
Art. 36 Vincolo di indisponibilità	36.1. A garanzia dell'adempimento da parte del Cliente venditore a termine degli obblighi allo stesso derivanti dalla Vendita a Termine, la Banca appone sugli strumenti finanziari oggetto della relativa Vendita a Pronti un vincolo di indisponibilità, a far tempo dalla Data di Decorrenza, in modo che il Cliente non possa disporre di tali strumenti finanziari se non in esecuzione della pertinente Vendita a Termine.
Art. 37 Clausola risolutiva espressa	37.1. Costituiscono condizioni risolutive di tutte le operazioni di Pronti contro Termine in essere fra la Banca e il Cliente le seguenti ipotesi: a. il verificarsi in capo ad una parte della situazione di insolvenza o diminuzione, per fatto proprio, delle garanzie che aveva dato o mancata concessione delle garanzie promesse; b. il prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di una parte, in modo tale da porre in evidente pericolo il soddisfacimento delle ragioni del credito dell'altra; c. l'inadempimento degli obblighi di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del relativo prezzo derivanti da un'altra operazione di Pronti contro Termine conclusa fra le stesse parti. 37.2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, la parte non inadempiente o diversa da quella nei confronti della quale si sono verificate le situazioni contemplate nella lettera a) e b), ha la facoltà di far valere la condizione risolutiva, dandone comunicazione all'altra mediante telex (o mezzo equivalente), telegramma, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quest'ultima, senza necessità di ulteriori richieste, è tenuta ad adempiere all'obbligo di trasferimento degli strumenti finanziari o di pagamento del prezzo entro il terzo giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione stessa. Resta salvo in ogni caso il diritto di richiedere il risarcimento del danno subito.
Art. 38 Clausola finale	38.1. In relazione alle operazioni di pronti contro termine, per quanto non espressamente previsto dalla presente Parte, trovano applicazione le disposizioni, in quanto compatibili, di cui alle precedenti Parti I, II e III.

PARTE SESTA – DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE

Art. 39 Deposito titoli a custodia e amministrazione	39.1. La Banca, tramite l'apertura di un deposito titoli in custodia e amministrazione custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del depositante e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. La Banca partecipa alle assemblee societarie per le quali il depositante abbia fatto esplicita richiesta in tal senso ed abbia fatto pervenire alla Banca entro un termine ragionevole specifiche istruzioni circa l'esercizio del diritto di voto. Il Cliente ha l'obbligo di indicare alla Banca tutti gli elementi che incidono sull'esercizio del diritto di voto. 39.2. Nel caso in cui venga richiesto l'intervento diretto in assemblea della Banca, e non semplicemente il rilascio della delega, di cui al comma che precede, le spese sostenute saranno a carico del depositante stesso: la Banca, comunque, si riserva in questo caso di accettare o meno l'incarico. 39.3. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento di decimi la Banca chiede istruzioni al depositante e provvede all'esecuzione dell'operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti di opzione per conto del depositante. 39.4. Per i titoli non quotati nelle Borse Italiane il depositante è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. La Banca ha tuttavia facoltà di rifiutare quei titoli che a suo insindacabile giudizio presentassero particolari difficoltà di esazione, sia del capitale, che
---	--

	degli interessi, e comunque non assume l'obbligo di condurre azioni giudiziali o stragiudiziali quando gli Enti che hanno emesso i titoli non provvedessero ai pagamenti dovuti. 39.5. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con un congruo anticipo sulla scadenza. 39.6. Nelle richieste inviate dalla Banca ai depositanti di titoli a custodia e amministrazione il termine ultimo, entro il quale le istruzioni per l'esercizio del diritto d'opzione devono pervenire alla Banca medesima, viene fissato nel quinto giorno lavorativo precedente a quello della scadenza dell'opzione, onde consentire l'esecuzione delle istruzioni ricevute ovvero, in mancanza di istruzioni, la vendita dei diritti per conto dei clienti, nonché ogni altra incombenza relativa. 39.7. Qualora la Banca lo consenta, il deposito può essere sottoposto a particolari vincoli a richiesta del depositante.
Art. 40 Deposito delle firme	40.1. Il depositante è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. 40.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuta la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario alla Banca per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge, o comunque rese di pubblica ragione. Resta inteso che la lettera raccomandata può essere sostituita con istruzioni scritte impartite dal cliente stesso. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. L'autorizzazione a disporre sul deposito, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. 40.3. Il depositante, nell'impegnarsi a conferire delega a persone naturalmente capaci, assume a proprio carico ogni responsabilità connessa all'esercizio della delega stessa e ogni conseguenza derivante dall'eventuale mancanza di capacità di intendere e di volere, per la validità delle operazioni compiute dalle persone delegate, restando la Banca esonerata da ogni indagine al riguardo.
Art. 41 Identificazione dei titoli depositati	41.1. Il depositante deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. L'assunzione della gestione dei titoli in deposito comporta automaticamente, senza necessità di dovere provvedere in tal senso di volta in volta, il conferimento alla banca del mandato atto a consentirle di intervenire per conto del depositante, anche negli atti di gestione relativi a titoli nominativi ed all'ordine.
Art. 42 Diritti di custodia, commissioni e spese	42.1. Il depositante è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel presente contratto e le eventuali imposte e tasse. 42.2. Le spese di qualunque genere che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del depositante, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 42.3. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. 42.4. Ove il depositante non adempia puntualmente ed interamente alle obbligazioni, di cui all'articolo precedente, la Banca lo diffida ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 12. Ove il depositante rimanga in mora, la Banca può procedere alla vendita realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo dei titoli depositati. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il depositante con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del depositante. Ove la Banca abbia fatto vendere parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 43 Ritiro e/o trasferimento di titoli	43.1. Per il parziale o totale ritiro e/o trasferimento dei titoli, il depositante deve far pervenire avviso alla Banca, la quale ritirerà ovvero trasferirà i titoli nel tempo ragionevolmente necessario, anche in relazione alle situazioni contingenti. Il ritiro e/o trasferimento parziale o

	totale dei titoli subdepositati avverrà compatibilmente con la necessità di ricevere i titoli stessi dagli organismi subdepositari. All'atto del ritiro e/o trasferimento il depositante deve rilasciare alla Banca la corrispondente dichiarazione. 43.2. La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno, in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al cliente. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del depositante.
Art. 44 Subdeposito	44.1. La Banca è autorizzata: a. a subdepositare i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata. Detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del depositante in ordine alla regolarità di tali titoli - la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità; b. a subdepositare i titoli nominativi, per la loro custodia e amministrazione, presso altri Istituti di Credito. Detti Istituti di Credito, a loro volta, e per particolari esigenze, possono subdepositare i medesimi titoli - sempre per la loro custodia e amministrazione - ad altri Istituti di Credito o Depositari Accentrati. I subdepositari possono affidare la materiale custodia dei titoli a terzi. I subdepositari esercitano tutte le incombenze previste nel presente regolamento. I rapporti tra subdepositario e intestatario del deposito vengono intrattenuti per il tramite della Banca. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del depositante a norma del presente contratto.
Art. 45 Scritture di regolamento titoli esteri	45.1. Per i titoli esteri, le scritture di regolamento effettuate in euro relative a cedole, dividendi, titoli estratti per il rimborso e/o scaduti e relative ad aumenti di capitale, vengono eseguite in base al cambio "denaro" per i corrispettivi a credito del depositante ed in base al cambio "lettera" per i corrispettivi a debito del depositante, utilizzando il "cambio durante" di mercato rilevato dalla Banca nel giorno di negoziazione della divisa.
Art. 46 Esecuzione degli ordini	46.1. L'esecuzione degli ordini di compravendita può essere subordinata alla costituzione di un deposito vincolato. La Banca può effettuare operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari emessi o collocati dalla stessa o dalla Società o Enti del gruppo cui essa appartiene. Le clausole di gradimento e quelle che limitano la partecipazione al capitale contenute negli statuti di talune società possono limitare o impedire il trasferimento o comunque la negoziazione delle azioni delle società medesime. Per gli ordini di vendita allo scoperto di valori mobiliari la ricopertura dell'operazione può dare luogo ad oneri aggiuntivi. Ogni e qualsiasi attività non comporta, in nessun caso, garanzia alcuna per il depositante di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati. 46.2. Con riguardo agli ordini di compravendita di contratti a termine, anche uniformi, su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi d'interesse e valute, ivi compresi quelli aventi ad oggetto indici su tale valori mobiliari, tassi d'interesse e valute, ovvero altri tipi di operazioni a questi assimilabili, il Cliente prende atto che il valore di mercato di tali contratti è soggetto a notevoli variazioni; l'investimento effettuato su contratti del genere comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non quantificabili. Per gli ordini di compravendita di cui sopra, contestualmente al conferimento dell'ordine il Cliente può dover versare immediatamente alla Banca i margini di garanzia previsti per le operazioni disposte e secondo le modalità indicate nei relativi ordini, poiché la natura di tali operazioni può richiedere, anche in tempi successivi, ulteriori versamenti, anche al fine di adeguare i margini di garanzia ai valori richiesti. Qualora il depositante non provveda al versamento iniziale e ai successivi adeguamenti dei margini di garanzia, la Banca non darà corso all'operazione, ovvero procederà alla chiusura parziale e/o totale dell'operazione stessa. 46.3. Con riguardo agli ordini relativi a valori mobiliari non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, il Cliente prende atto che l'investimento può comportare il rischio di

	non essere facilmente liquidabile e di non poterne accertare agevolmente il valore corrente, a causa di informazioni carenti.
Art. 47 Conferimento di mandato fiduciario alla Banca	47.1. Il Cliente conferisce mandato fiduciario ad acquistare (previa messa in fondi) e vendere a nome della Banca (mandataria), e per suo conto, valori mobiliari nominativi, su cui vi impartirà istruzioni scritte di volta in volta. Nella circostanza si impegna ad osservare le seguenti norme che regolano il servizio di intestazione fiduciaria oltre alle norme del presente Contratto. 47.2. La mandataria a proprio nome, ma per conto, interesse, rischio e spese del mandante, provvederà ad acquistare, vendere, intestarsi e amministrare fiduciariamente i valori mobiliari nominativi specificati dal Cliente mediante istruzioni scritte. 47.3. In forza del presente mandato, la mandataria provvederà in particolare: a. ad incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai titoli e/o valori come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria, salvo contrarie istruzioni scritte del mandante; b. a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori provenienti da assegnazioni gratuite; c. a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento ovvero a titolo gratuito non esente da oneri a condizione che il mandante abbia impartito istruzioni alla mandataria in ordine all'esercizio dei diritti d'opzione non oltre il 10° giorno anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla mandataria stessa — contestualmente alle istruzioni — i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora, per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla mandataria le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, la mandataria provvederà ad esercitare sul mercato al meglio, i diritti d'opzione stessi per conto e nell'interesse del mandante; d. a versare al mandante, secondo le relative disposizioni, le somme provenienti da vendite di titoli e diritti di opzioni e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria; e. ad esercitare il diritto di voto relativo ai titoli e/o valori affidati in amministrazione fiduciaria secondo le istruzioni del mandante o della persona da lui designata, che dovranno pervenire non oltre il 10° giorno anteriore alla data fissata per l'assemblea: qualora le istruzioni non pervenissero nella forma e nei termini indicati, la mandataria non depositerà i titoli e/o i valori e, comunque, si asterrà dal partecipare all'assemblea. Eventuali azioni giudiziarie nei confronti di terzi e connesse ai titoli e/o ai valori in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi tra il mandante e la mandataria. La mandataria si riserva comunque la facoltà di non accettare le istruzioni dandone, in tale ipotesi pronta comunicazione al mandante. 47.4. La mandataria depositerà e valorizzerà i valori mobiliari affidati alla sua amministrazione in apposito Deposito Amministrato Titoli acceso presso la mandataria stessa, con espressa facoltà di sub-deposito in caso di necessità presso altri Istituti di Credito. La mandataria potrà, ove necessario e per i tempi strettamente occorrenti alle sue esigenze operative, evidenziare e valorizzare la partecipazione societaria presso i propri uffici. La mandataria si impegna ad accreditare ed addebitare tutte le somme riferite al presente mandato, di competenza del mandante, sul conto corrente indicato nel frontespizio del Contratto ed acceso presso la sede della mandataria; per i titoli in divisa estera le scritture di regolamento verranno effettuate, se presente, sul conto intestato al Cliente e denominato nella stessa divisa estera del titolo. 47.5. Nell'espletamento del mandato la mandataria potrà contrarre con sé stessa, in proprio o come rappresentante di terzi. 47.6. Il mandante autorizza espressamente la mandataria ad utilizzare, per l'esecuzione del mandato, o quali organismi depositari, altri Istituti di Credito o SIM. Qualora la mandataria, per qualsiasi motivo o causa, non fosse in grado di dare esecuzione agli ordini ricevuti, dovrà comunicare al mandante nel più breve tempo possibile, con lettera o per le vie brevi, la propria impossibilità ad agire.

	47.7. Il mandante potrà revocare il presente mandato e la mandataria potrà rinunciare in qualsiasi momento con un preavviso di 60 giorni da darsi tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno. Divenuta efficace la revoca o la rinuncia, i valori mobiliari oggetto di mandato, nonché le eventuali liquidità o altri valori mobiliari da essa rivenienti, dovranno dalla mandataria essere messi a disposizione del mandante presso gli uffici della mandataria stessa, o presso Istituti di Credito o Società Fiduciarie indicati sempre dal mandante, questo tranne nel caso in cui l'oggetto del mandato sia sottoposto a vincoli di legge statuari o contrattuali comportanti limiti alla sua libera trasferibilità. Qualora il mandante non provveda a rientrare nella disponibilità dell'oggetto del mandato revocato o rinunciato, la mandataria resterà semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione. 47.8. Mandante e mandataria prendono atto delle norme di legge che regolano il rapporto di mandato ed in particolare dell'obbligo che incombe al mandante di risarcire tutti danni, spese ed altri oneri, anche di natura fiscale, che la mandataria dovesse subire a causa dell'incarico. Il mandante esonera esplicitamente la mandataria da ogni responsabilità in ordine all'esito economico delle operazioni eseguite in esecuzione del mandato. La mandataria è altresì esonerata da ogni responsabilità per fatti ascrivibili ad ogni terzo indicato nel presente atto per dare esecuzione al mandato. 47.9. Il mandante prende atto che al presente contratto di mandato si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Deposito Amministrato ed al Conto Corrente in vigore presso la BANCA DI SAN MARINO S.p.A., che il mandante dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Art. 48 Recesso	48.1. Le parti possono recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata. Il totale ritiro dei titoli dà facoltà alla Banca di estinguere in qualsiasi momento il deposito, senza necessità di comunicazione scritta al depositante.

SEZ. 9 – ALLEGATO: Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi e attività di investimento e deposito titoli a custodia e amministrazione

Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento (escluso il servizio di gestione di portafogli)

Le seguenti informazioni su costi e oneri non riguardano il servizio di gestione di portafoglio, per il quale tali informazioni sono indicate in dettaglio nel set documentale appositamente sviluppato in caso di attivazione di tale servizio.

Il totale degli oneri e dei costi in relazione ai servizi di investimento oggetto della presente informativa comprende le competenze, le commissioni, gli oneri e le spese connesse e tutte le imposte che verranno pagate tramite la Banca.

I servizi e gli importi indicati sono quelli in essere presso la Banca alla data della consegna dell'Informativa Precontrattuale; eventuali modifiche saranno oggetto di espressa comunicazione al Cliente.

Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca le commissioni di intermediazione riportate nelle seguenti tabelle. In particolare:

- nella colonna "Commissioni (%)" sono riportate, in valore percentuale, le commissioni applicate in percentuale sul controvalore dell'operazione;
- nella colonna "Commissioni (€)" è riportato, a titolo esemplificativo, l'importo in denaro derivante dall'applicazione delle commissioni di cui sopra a un'operazione avente un controvalore pari a euro 10.000,00;
- nella colonna "Commissioni minime" è riportato, ove previsto, l'importo minimo in denaro delle commissioni applicabili al Cliente per ciascuna operazione;
- nella colonna "Spese regolamento (€)" è riportato l'importo minimo in denaro delle spese applicabili al cliente per ciascuna operazione;
- nella colonna "Spread denaro/lettera" è riportato lo spread denaro/lettera;
- nella colonna "Spesa fissa (€)" è riportata la spesa in euro prevista.

9.1 Prestazione dei servizi di investimento

RICEZIONE, TRASMISSIONE DI ORDINI E NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

TIPOLOGIA TITOLO / SERVIZIO DI INVESTIMENTO	COMMISSIONI (%)	COMMISSIONI (€)	COMMISSIONI MINIME	SPESE REGOLAMENTO (€)
OBBLIGAZIONI ITALIA	0,75%	75,00€	5,00€	6,00€
OBBLIGAZIONI ESTERE	0,75%	75,00€	5,00€	6,00€
OBBLIGAZIONI BSM	0,75%	75,00€	5,00€	6,00€
TITOLI DI STATO RSM	0,75%	75,00€	5,00€	6,00€
AZIONI ITALIA	0,70%	70,00€	5,00€	10,00€
AZIONI ESTERE	0,70%	70,00€	5,00€	10,00€
ETF/ETC ⁴	0,70%	70,00€	5,00€	10,00€
WARRANT ⁴	0,70%	70,00€	5,00€	15,00€
ACQUISTO OICR MONETARI	0,10%	10,00€	5,00€	8,00€
ACQUISTO OICR OBBLIGAZIONARI	0,50%	50,00€	5,00€	8,00€
ACQUISTO OICR BILANCIATI	0,75%	75,00€	5,00€	8,00€
ACQUISTO OICR AZIONARI	0,875%	87,50€	5,00€	8,00€
VENDITA OICR MONETARI	0,25%	25,00€	5,00€	8,00€
VENDITA OICR OBBLIGAZIONARI	1,00%	100,00€	5,00€	8,00€
VENDITA OICR BILANCIATI	1,125%	112,50€	5,00€	8,00€
VENDITA OICR AZIONARI	1,25%	125,00€	5,00€	8,00€
SWITCH OICR	0,775%	77,50€	5,00€	20,00€

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

GRATUITO

INVIO DELLA CORRISPONDENZA ALLA CLIENTELA

GRATUITO

COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

- La Banca percepisce dall'emittente del Prodotto Finanziario collocato, o da un soggetto terzo incaricato, una remunerazione per l'attività di collocamento e/o assistenza post-vendita svolta, sotto forma di retrocessione delle commissioni versate dal Cliente all'emittente. L'ammontare di tali retrocessioni è contenuto nella documentazione di investimento predisposta dagli emittenti e/o presente nel MUP BSM e fornita al Cliente prima del perfezionamento dell'operazione.
- La Banca percepisce dall'impresa di assicurazione emittente, o da un soggetto terzo incaricato, una remunerazione per l'attività di distribuzione dei Prodotti di Investimento Assicurativi e assistenza post-vendita svolta, sotto forma di retrocessione delle commissioni versate dal Cliente all'emittente. L'ammontare di tali retrocessioni è contenuto nella documentazione di investimento predisposta dalle imprese di assicurazione e/o presente nel MUP BSM e fornita al Cliente prima del perfezionamento dell'operazione.

DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI TITOLI

TIPOLOGIA DI COMMISSIONE APPLICATA	COMMISSIONI (%)	SPESA FISSA (€)
DIRITTI DI CUSTODIA (SEMESTRALE)	0,025%	(min 30,00€)
SPESE OPERAZIONI SUL CAPITALE		10,00€
TRASFERIMENTO TITOLI FRA DOSSIER INTERNI ALLA BANCA	0	0
TRASFERIMENTO TITOLI AD ALTRO ISTITUTO		250,00€

STACCO CEDOLE		2,00€
STACCO DIVIDENDO		2,00€
RIMBORSO TITOLI		0€
RECUPERO SPESE VIVE	Nella misura effettivamente sostenuta	
TRASPARENZA PERIODICA	0	0€
PRODUZIONE E INVIO ESTRATTO CONTO TITOLI	0	0€
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE	Secondo disposizioni di legge	